SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 agosto 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 3 agosto 1995, n. **320.**

Norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare le maggiori spese sostenute dalle unità sanitarie locali negli anni 1993-1994, per accelerare le procedure di approvazione dei progetti di edilizia sanitaria, per finanziare le borse di studio dei medici specializzandi, nonché per garantire la piena efficienza e funzionalità dei servizi dirigenziali delle aziende sanitarie ed ospedaliere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Finanziamento oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale

1. Per fronteggiare le maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1993 e 1994, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle regioni finanziamenti entro il limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella *A*. Con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, da adottarsi esclusivamente sulla base delle indicazioni di cui alla predetta tabella *A*, si provvede alla concessione dei mutui ed alla contestuale somministrazione in due quote uguali, di cui la seconda non può essere concessa prima del 30 settembre 1995. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle predette eventuali maggiori occorrenze finanziarie ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Qualora l'importo dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 1 dovesse eccedere le maggiori esigenze accertate in sede di verifica della spesa sanitaria per gli anni 1993 e 1994, condotta nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la differenza deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.

3. I mutui di cui al comma 1, aumentati degli interessi di preammortamento, sono rimborsati alla Cassa depositi e prestiti dal Ministero del tesoro in 20 annualità posticipate decorrenti dall'anno successivo a quello della somministrazione. All'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante utilizzo della proiezione per gli anni 1996 e 1997 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Ripiano debiti U.S.L.

1. Al fine di agevolare gli interventi regionali in relazione alle gestioni stralcio previste dall'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le regioni e le province autonome possono utilizzare, senza alcun vincolo di destinazione, le eventuali disponibilità derivanti dai mutui per i ripiani della maggiore spesa sanitaria per gli anni dal 1985 al 1992; le regioni, dopo aver accertato l'avvenuta estinzione di tutte le partite debitorie relative agli anni dal 1985 al 1992 e l'esistenza di residue liquidità derivanti dai mutui relativi ai predetti anni, possono utilizzare tali liquidità per il pagamento di partite debitorie degli anni 1993 e 1994. Le regioni sono tenute a comunicare ai Ministeri del tesoro e della sanità l'importo delle predette liquidità distinte per anni di provenienza.

2. L'integrale assunzione da parte delle regioni dei mutui a copertura delle maggiori spese sanitarie per gli esercizi dal 1987 al 1991, può essere effettuata anche nelle more del completamento degli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

Art. 3.

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole: «degli istituti», sono inserite le seguenti: «in cui sono attivati dipartimenti di ricerca e di assistenza clinica necessari allo studio completo delle patologie di maggior rilievo nazionale, o almeno sovraregionale;»;

b) all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 7, commi 1 e 7, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «e la regione interessata»;

c) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «scientifica e tecnologica» sono inserite le seguenti: «e il Ministro del tesoro»;

d) all'articolo 2, comma 3, alla lettera *a)*, dopo le parole: «i criteri generali per il riconoscimento» sono inserite le seguenti: «, a tempo indeterminato, ma soggetto a verifica periodica della sussistenza dei requisiti richiesti, per il riconoscimento stesso, da parte del Ministero della sanità»; alla lettera *f)* le parole: «della attività di ricerca e di sperimentazione clinica» sono sostituite con le seguenti: «dell'attività di ricerca sperimentale e di ricerca clinica»; dopo la lettera *g)* è inserita la seguente: «*g-bis)* i criteri generali per la stipula di specifici protocolli di intesa tra gli istituti e le università per regolamentare i rapporti di ricerca, didattici e di assistenza tra le due istituzioni in armonia con i protocolli di intesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni»; alla lettera *h)* dopo le parole: «procedure per» sono inserite le seguenti: «il coordinamento e»;

e) all'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«*3-bis)* **Il Ministero della sanità sentita la regione interessata procede in via prioritaria, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, alla verifica della sussistenza negli istituti già riconosciuti**

dei necessari requisiti strutturali e funzionali, nonché del rispetto delle finalità di ricerca, degli obiettivi della programmazione sanitaria e dei risultati conseguiti»;

f) all'articolo 3, comma 1, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

«1) il consiglio di amministrazione, il cui presidente assume la legale rappresentanza dell'istituto, è composto da: *a)* un esperto con documentata esperienza in materia di gestione di strutture sanitarie o di ricerca designato in qualità di presidente dal Ministro della sanità; *b)* quattro esperti con analoga esperienza nominati uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e due dal presidente della regione ove ha sede legale l'istituto; *c)* due rappresentanti degli originari interessi previsti dallo statuto. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della sanità sentito il Ministero del tesoro ed il presidente della regione interessata, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati. Nel caso in cui trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di designazione gli enti interessati non abbiano provveduto, il Ministro della sanità, nomina il consiglio di amministrazione. Il Ministro della sanità, puo comunque procedere alla nomina del consiglio di amministrazione ove siano stati designati almeno quattro dei sette componenti. Il consiglio di amministrazione: *a)* adotta lo statuto dell'istituto e le relative modifiche e su proposta del direttore generale adotta i regolamenti; *b)* approva il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il conto consuntivo su proposta del direttore generale; *c)* definisce le linee programmatiche dell'attività dell'istituto in conformità alle linee della programmazione nazionale e regionale; *d)* verifica l'andamento generale dell'attività dell'istituto tenendo periodicamente informato il Ministero della sanità e la regione o provincia autonoma interessata. Il consiglio, convocato e presieduto dal presidente, si riunisce normalmente almeno ogni bimestre ed ogni qualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, almeno due componenti oppure il direttore generale. Alle sedute del consiglio partecipa con voto consultivo il direttore generale. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei componenti in carica. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni concernenti le materie di cui al quinto periodo, lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente numero, è richiesta la maggioranza qualificata dei tre quinti del consiglio. Le rimanenti modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione sono regolate dallo statuto dell'istituto. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Ministro della sanità sentita la regione o provincia autonoma interessata, nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti o di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative o statutarie. Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario cui sono attribuite funzioni e competenze del disciolto consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione deve essere ricostituito nel termine dei sei mesi dalla data del decreto di scioglimento;

2) il direttore generale, che assume le funzioni di amministratore delegato del consiglio di amministrazione. Egli è nominato dal Ministro della sanità, d'intesa con il presidente della regione competente per territorio, nell'ambito di una terna proposta dal consiglio di amministrazione, composta di candidati scelti tra soggetti in possesso del titolo di studio e dei requisiti necessari per la nomina a direttore generale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Il direttore generale nomina il direttore sanitario ed il direttore amministrativo. Per il direttore generale degli istituti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Al direttore generale spetta altresì la nomina del direttore scientifico previa consultazione del comitato tecnico scientifico, sulla base di un elenco di candidati, interni ed esterni agli istituti, in possesso di documentate competenze nel settore scientifico, indicati da una commissione di indiscussa autorevolezza nel settore da lui stesso nominata. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico è regolato dalle stesse norme previste per il direttore generale, quello amministrativo e quello sanitario;

3) il collegio dei revisori, nominato dal Ministro della sanità, composto da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro del tesoro, fra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, due dal Ministro della sanità, fra i funzionari del Ministero, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fra i funzionari del Ministero, ed uno dalla regione in cui ha sede l'istituto. Il collegio è presieduto dal componente di nomina del Ministro del tesoro. I rappresentanti designati dai Ministeri e dalla regione debbono possedere i requisiti di professionalità richiesti per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili. Il collegio dei revisori vigila sull'attività amministrativa dell'istituto e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile. Accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'istituto. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo;»;

g) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto sono fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il trattamento economico viene fissato dal Ministro della sanità, con proprio decreto, in base ai criteri indicati nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori spetta un'indennità lorda pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale. Ai presidenti di detti organi compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.»;

h) all'articolo 3, comma 2, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «fermo quanto disposto nel comma 1.» e l'ultimo periodo è abrogato;

i) il comma 3 dell'articolo 3 è abrogato;

l) all'articolo 4, comma 1, le parole: «dalle disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «in analogia con le disposizioni»;

m) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«*2.* Ai concorsi negli istituti si applica il regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nel quale devono essere previste specifiche norme relative ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi medesimi ed ai criteri per la loro valutazione al numero ed alla tipologia delle prove d'esame, alla nomina ed alla composizione delle commissioni esaminatrici.»;

n) il comma 3 dell'articolo 4 è abrogato;

o) i commi 1 e 2 dell'articolo 5 sono sostituiti dal seguente:

«*1.* Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 1996, è disciplinata la gestione economica, finanziaria e patrimoniale degli istituti.»;

p) all'articolo 6 nella rubrica le parole: «di base» sono sostituite dalla seguente: «corrente»;

q) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «degli istituti» sono inserite le seguenti: «, sia corrente che finalizzata,»;

r) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «ricerca finalizzata» sono inserite le seguenti: «, sia clinica che di base,»;

s) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: «da altri organismi» sono aggiunte le seguenti: «sia pubblici che privati»;

t) all'articolo 6, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«*5-bis.* Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, l'attività di ricerca degli istituti, in coerenza con le finalità peculiari di ciascun istituto di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, è svolta secondo le indicazioni della Commissione per la ricerca scientifica biomedica in ordine:

a) al riparto del finanziamento di cui al comma 3 da destinare alla ricerca corrente e alla ricerca finalizzata di ciascun istituto di diritto pubblico;

b) ai criteri per la determinazione del finanziamento della ricerca corrente per quanto attiene ai costi del personale a quelli per la strumentazione scientifica e dei relativi ammortamenti, a beni e servizi relativi alla produttività documentata anche per gli aspetti clinici ed alla pubblicazione, con apposito bollettino unitario, dei risultati della ricerca applicabili nel Servizio sanitario nazionale;

c) ai criteri di valutazione dei progetti di ricerca finalizzata anche a carattere pluriennale con oneri complessivi sulla disponibilità del relativo esercizio finanziario.»;

u) all'articolo 7, i commi 4 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«*4.* Restano ferme le funzioni del consiglio di amministrazione dell'istituto «G. Gaslini» di Genova, la cui composizione, determinata ai sensi dello statuto, è integrata con un rappresentante del Ministero della sanità ed un rappresentante della regione Liguria.

6. Gli istituti, entro novanta giorni dalla emanazione del decreto di riconoscimento del carattere scientifico di cui al comma 1, adeguano i propri statuti e regolamenti; decorso tale termine, il Ministro della sanità provvede, previa diffida, in via sostitutiva.».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della sanità provvede ad attivare il procedimento per la nomina del consiglio di amministrazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 4.

Ulteriori disposizioni relative agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

1. L'atto regolamentare previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dovrà prevedere che, ai fini delle graduatorie per l'assunzione, si tenga conto, mediante specifico punteggio aggiuntivo, del servizio prestato in qualità di assistente incaricato.

Art. 5.

Guardia medica, servizi di emergenza e territoriali

1. Fino al completamento sul territorio nazionale dei servizi di emergenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992, ed alla definizione di nuovi modelli organizzativi della medicina generale, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per i servizi di guardia medica, di emergenza e territoriali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41, e 14 febbraio 1992, n. 218, utilizzano i medici di guardia medica convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e i sostituti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla attribuzione delle titolarità delle zone carenti al 31 dicembre 1994, a cui le regioni devono provvedere entro sessanta giorni dalla medesima data; le regioni potranno altresì utilizzare, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, altri sostituti resi necessari dalle carenze in particolari ambiti territoriali. Le regioni a statuto speciale e le province autonome che non utilizzano contributi dello Stato possono organizzare servizi di guardia medica con proprie norme.

2. Per l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale i requisiti previsti dalle norme vigenti quali diritti acquisiti sono equipollenti

all'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. Ai medici che hanno superato il corso di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256 del 1991 viene riconosciuto il punteggio di sei punti in sede di rinnovo convenzionale.

Art. 6.

Giudizi di idoneità al primo livello dirigenziale in soprannumero

1. L'accesso ai giudizi di idoneità previsti dal comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è consentito anche agli psicologi, ai biologi ed ai chimici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255.

Art. 7.

Accelerazione dei programmi di edilizia sanitaria

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono tenuti a procedere, per quanto di rispettiva competenza, entro il termine perentorio di duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla predisposizione ed all'approvazione dei progetti esecutivi relativi ai programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e di quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135.

2. Le regioni e le province autonome, nonché gli enti di cui al comma 1, entro i trenta giorni successivi all'approvazione, inviano al CIPE la richiesta di finanziamento relativo ai progetti inclusi nei programmi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e a quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, certificando altresì quelli di immediata cantierabilità, per ottenere la relativa autorizzazione a contrarre mutui da parte del Ministero del tesoro.

3. Entro quindici giorni dalla data di richiesta del finanziamento la segreteria del CIPE sottopone al Comitato la richiesta stessa ai fini della relativa deliberazione.

4. Sono revocati dal CIPE i finanziamenti relativi ai progetti inclusi nei programmi di cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per i quali entro il termine di cui al comma 2 non sia stata presentata la richiesta di finanziamento, ferma restando la riallocazione degli stessi finanziamenti nell'ambito del piano pluriennale di investimenti di cui al medesimo articolo 20. La ridestinazione di detti finanziamenti, quale anticipazione sulla successiva quota, a favore delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui al comma 1, i cui interventi sono in avanzato stato di attuazione, è effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Nell'ambito, comunque, di tali finanziamenti è riservata una quota pari a lire 200 miliardi, da destinare alla costruzione, ristrutturazione o attivazione dei consultori familiari in ragione di una unità ogni 5000 donne in età feconda e all'attivazione di forme sperimentali di case del parto, al fine di assicurare la realizzazione in ogni distretto delle attività e degli obiettivi di sostegno alla famiglia ed alla coppia, di promozione e tutela della procreazione responsabile, di prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza (IVG), nonché le finalità previste dal progetto-obiettivo materno-infantile del Piano sanitario nazionale 1994-1996 e quelle previste dalle azioni finalizzate e dai progetti dei piani sanitari regionali. I criteri di riparto di tale quota saranno individuati nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dello stato di attuazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194. Per l'attivazione e gestione dei nuovi consultori, le risorse di parte corrente sono reperite con autorizzazione di spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 a valere sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio.

5. L'articolo 11 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è abrogato.

Art. 8.

Finanziamento della formazione specialistica dei medici del Servizio sanitario nazionale

1. Per le finalità previste dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, gli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificati dall'articolo 4, comma 14, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono integrati di lire 75 miliardi per l'anno 1995, 150 miliardi per l'anno 1996, 225 miliardi per l'anno 1997 e successivi. All'onere di cui al presente articolo si provvede con quote del Fondo sanitario nazionale allo scopo vincolate.

Art. 9.

Formazione specialistica e riconoscimento titolo cittadini extracomunitari

1. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministeri della sanità e del tesoro, previa verifica oggettiva da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della sanità delle capacità recettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia ad ammettere, in soprannumero, medici stranieri laureati in Italia che siano destinatari, per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane o straniere, riconosciute idonee. Per l'ammissione in soprannumero i medici devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995, qualora le prove siano state già effettuate e sia stata ottenuta l'idoneità, l'ammissione è disposta direttamente.

2. Con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e teconologica, sono riconosciuti i titoli abilitanti all'esercizio delle professioni infermieristiche, tecniche e della riabilitazione, conseguiti all'estero dai cittadini extracomunitari e dagli apolidi residenti legalmente in Italia o autorizzati a soggiornare temporaneamente in Italia. Fino a quando non sarà data attuazione agli accordi ratificati con la legge 29 dicembre 1994, n. 747, al riconoscimento si provvede ai sensi delle disposizioni della legge 8 novembre 1984, n. 752.

Art. 10.

Nomina direttori sanitari e amministrativi delle UU.SS.LL. e delle aziende ospedaliere

1. L'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale e di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera potrà essere conferito ad un direttore sanitario ospedaliero di ruolo, ad un dirigente apicale dell'area di igiene e sanità pubblica, in servizio alla data del 31 dicembre 1994.

2. Fino alla pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno superato i primi esami di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale e di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera potrà essere conferito in mancanza degli organici di personale di cui al comma 1, rispettivamente, ad un coadiutore sanitario o ad un vice direttore sanitario, che siano in possesso della specializzazione in una delle discipline comprese nell'area dell'igiene e di una anzianità di servizio di sei anni nella medesima posizione funzionale. L'incarico di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale potrà inoltre essere conferito ad un medico appartenente ad una posizione funzionale di livello apicale, in possesso di un *curriculum* comprovante un *iter* formativo ed esperienze professionali nel campo della programmazione o gestione di servizi sanitari. L'incarico di dirigente medico di presidio ospedaliero potrà essere conferito al personale inquadrato nella posizione funzionale di vice direttore sanitario che presenti maggiori titoli da valutare con i criteri previsti, per il relativo concorso, dal decreto del Ministro della sanità in data 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982.

3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 cessano alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'elenco degli idonei e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Sono revocati i concorsi per la posizione funzionale apicale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, banditi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, per i quali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non siano iniziate le prove di esame. I concorsi di cui siano state iniziate le prove devono essere espletati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Il settimo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è sostituito dal seguente: «Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione».

6. Dopo il settimo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è inserito il seguente: «Comunque nella stessa struttura ospedaliera o unità sanitaria locale non potranno coesistere un direttore generale ed un direttore amministrativo provenienti entrambi da strutture non a carattere sanitario: uno dei due deve provenire da enti o strutture a carattere sanitario».

7. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dopo le parole: «medici di medicina generale» sono inserite le altre: «, gli specialisti ambulatoriali».

Art. 11.

Asilo nido del Ministero della sanità

1. Il Ministro della sanità è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le somme occorrenti per il funzionamento dell'asilo nido del Ministero della sanità.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 449 milioni per l'anno 1995, comprensivo di debiti pregressi ammontanti a lire 299 milioni e in lire 160 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Finanziamento per la realizzazione degli interventi in materia di animali di affezione per la prevenzione del randagismo.

1. Per le finalità di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 3.425 milioni per il 1995, di lire 3.500 milioni per il 1996 e lire 3.500 milioni per il 1997.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento «randagismo» relativo al Ministero della sanità.

Art. 13.
Direttore dell'ufficio della segreteria della Conferenza Stato-regioni

1. Il direttore della segreteria di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, scelto tra esperti di comprovata competenza ed esperienza nell'attività di raccordo tra Amministrazione centrale e autonomie regionali, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sentite le regioni, ed assunto con contratto di diritto privato di durata triennale.

2. Il trattamento economico del direttore è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, ed alla relativa spesa si provvede mediante assegnazione ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1272 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Nel caso in cui il contratto sia concluso con un pubblico dipendente, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui disciplina il collocamento fuori ruolo.

Art. 14.
Spesa farmaceutica

1. Il risparmio di 450 miliardi di cui al comma 2 dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, deve intendersi riferito al complesso della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale, ivi compresa quella comunque sostenuta in ambito ospedaliero. La riduzione dei prezzi dei farmaci prevista dall'ultimo periodo di cui al predetto comma 2 non viene effettuata qualora lo scostamento rispetto al risparmio atteso sia inferiore al 5%.

Art. 15.
Disposizioni per le commissioni mediche periferiche del Ministero del tesoro

1. Il personale assunto a norma dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1991, tuttora in servizio ed in possesso dei relativi requisiti per la nomina, è inquadrato, a domanda e previo giudizio di idoneità da espletarsi con le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro, nel ruolo speciale di cui all'articolo 2 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1994, in posizione non superiore a quella rivestita nel rapporto a tempo determinato. Detto personale è assegnato alle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile con le modalità previste dalle norme vigenti. La domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; in mancanza il rapporto di lavoro cessa alla data di scadenza originariamente prevista. Fino al perfezionamento dell'inquadramento nel ruolo speciale sono prorogati i rapporti in corso.

2. I posti che rimangono vacanti nel ruolo speciale dopo la trasformazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, sono coperti, ai sensi della vigente normativa, con la mobilità del personale delle altre amministrazioni pubbliche in eccedenza.

Art. 16.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

SALVINI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 1, comma 1)

Regioni	Importi mutuabili (in miliardi di lire)
Piemonte	162
Lombardia	380
Veneto	256
Friuli-Venezia Giulia	75
Liguria	142
Emilia-Romagna	288
Toscana	289
Umbria	60
Marche	138
Lazio	426
Abruzzo	51
Molise	19
Campania	381
Puglia	169
Basilicata	21
Calabria	182
Sicilia	323
Sardegna	118
Totale	3.480

95G0364

DECRETO-LEGGE 3 agosto 1995, n. 321.

Disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il pieno ed efficace funzionamento dei commissariati del Governo nell'espletamento delle numerose e delicate incombenze affidate ai predetti organi, nonché di ridurre i contingenti di personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I commi 4, 5, 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come integrato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, sono sostituiti dai seguenti:

«4. La commissione è presieduta dal commissario del Governo, ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal funzionario di cui alla lettera *b)* di grado più elevato ed è composta:

a) da un magistrato della Corte dei conti;

b) da tre funzionari dell'amministrazione dello Stato, di cui uno con qualifica dirigenziale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno appartenente ai ruoli della dirigenza dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno ed uno appartenente ai ruoli delle qualifiche dirigenziali della Ragioneria generale dello Stato. A parità di grado le funzioni vicarie sono affidate al dirigente dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) da un esperto, scelto in una terna di nomi designata dal consiglio regionale fra docenti universitari di ruolo in materie giuridico-amministrative, avvocati, anche dello Stato, funzionari statali o regionali in quiescenza, iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

5. I componenti della commissione di cui alla lettera *b)* del comma 4 sono collocati, in posizione di fuori ruolo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le esigenze della commissione stessa. Compatibilmente con gli impegni connessi con il funzionamento delle commissioni, ai predetti funzionari possono essere assegnati, previo assenso del Ministro per gli affari regionali, altri compiti.

6. Le funzioni vicarie di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono assicurate dal dirigente di grado più elevato in servizio presso il commissariato del Governo».

2. Al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come integrato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori della commissione statale di controllo, il commissario del Governo nomina, anche fra il personale in servizio presso il commissariato del Governo con qualifica dirigenziale, un membro supplente, scelto nelle categorie di cui alla lettera *b)* del comma 4, con il compito di sostituire uno dei componenti della commissione in caso di assenza o impedimento.».

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

4. All'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il commissario del Governo nella regione è nominato tra i prefetti previo concerto con il Ministro dell'interno, e tra i magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato e i consiglieri del ruolo di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, con qualifica di dirigente generale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.».

Art. 2.

1. La tabella *A* annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 3, e 38, comma 12, della medesima legge, è sostituita dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

2. La tabella *B* annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 3, e 38, comma 12, della medesima legge e come modificata per effetto dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è sostituita dalla tabella *B* allegata al presente decreto.

3. La tabella *C* annessa alla legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificata per effetto dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è sostituita dalla tabella *C* allegata al presente decreto.

Art. 3.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 10 agosto 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO

Tabella A - Organico dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articoli 30, 31, 32 e 38)

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	Esperti e consiglieri a tempo parziale
Dirigente Generale, livello B e C, e qualifiche equiparate	(*) 42	18	100
Dirigente	176	82	
Totale ...	218	100	

(*) Di cui 4 riservati al personale dirigente dei Commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tabella B - Organico del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articoli 30, 32, 37 e 38)

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	Incaricati
Qualifiche ad esaurimento	24	105	30
IX qualifica funzionale	96		
VIII qualifica funzionale	231		
VII qualifica funzionale	435	150	
VI qualifica funzionale	346		
V qualifica funzionale	603	310	
IV qualifica funzionale	373		
III qualifica funzionale	147	65	
II qualifica funzionale	11		
Totale ...	2266	630	

Tabella C - Organico del personale dei Commissariati del Governo nelle regioni (articoli 30, 38 e 39)

<table>
<tr><th></th><th>In ruolo</th><th>Comandati e fuori ruolo</th></tr>
<tr><td>Dirigente</td><td>120</td><td>30</td></tr>
<tr><td>Qualifiche ad esaurimento</td><td>1</td><td rowspan="3">40</td></tr>
<tr><td>IX qualifica funzionale</td><td>19</td></tr>
<tr><td>VIII qualifica funzionale</td><td>38</td></tr>
<tr><td>VII qualifica funzionale</td><td>58</td><td rowspan="2">40</td></tr>
<tr><td>VI qualifica funzionale</td><td>36</td></tr>
<tr><td>V qualifica funzionale</td><td>90</td><td rowspan="2">60</td></tr>
<tr><td>IV qualifica funzionale</td><td>57</td></tr>
<tr><td>III qualifica funzionale</td><td>59</td><td rowspan="2">30</td></tr>
<tr><td>II qualifica funzionale</td><td>5</td></tr>
<tr><td>Totale...</td><td>483</td><td>200</td></tr>
</table>

95G0363

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 maggio 1995, n. 322.

Regolamento recante norme per l'impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione e per l'esercizio della vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti l'art. 17, commi 1, 2, 3 e 7 e l'art. 20, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, fra l'altro, norme per l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 29/2/UDC del 15 marzo 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

PRODOTTI PETROLIFERI AGEVOLATI

Art. 1.
Campo d'applicazione

1. Il presente capo disciplina l'impiego della benzina, del petrolio lampante, del gasolio, degli oli combustibili e dei gas di petrolio liquefatti, di cui all'art. 17, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in appresso denominato «decreto-legge», negli usi diversi da quelli di carburante per autotrazione e di combustibile per riscaldamento, esenti da accisa ai sensi della tabella *A*, punto 1, allegata al decreto-legge medesimo.

2. Negli impieghi di cui al comma 1 i prodotti petroliferi possono essere utilizzati con o senza denaturazione, secondo le modalità stabilite nei successivi articoli del presente capo.

Art. 2.
Impiego di prodotti denaturati

1. I seguenti prodotti petroliferi possono essere utilizzati negli impieghi di cui all'art. 1 denaturati mediante l'aggiunta, ad ogni 100 chilogrammi di prodotto, delle seguenti sostanze:

a) benzina: 1.000 grammi di tricloroetilene, 1.000 grammi di percloroetilene e 3 grammi di tracciante RS;

b) petrolio: 2.000 grammi di ortodiclorobenzene e 3 grammi di tracciante RS;

c) gasolio: 2.000 grammi di cloroparaffina con contenuto in cloro non inferiore al 45 per cento in peso e 3 grammi di tracciante RS;

d) gpl: 1.000 grammi di clorodifluorometano HCFC-22.

2. Per motivi tecnici riconosciuti dall'amministrazione finanziaria possono essere utilizzate formule di denaturazione diverse da quelle previste nel comma 1, da portare a conoscenza degli organi dell'amministrazione medesima incaricati dei controlli.

3. Le denaturazioni di cui al comma 1 possono essere effettuate, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, presso i depositi fiscali o doganali o presso i depositi di cui al comma 5 mentre quelle di cui al comma 2 possono essere effettuate anche presso gli utilizzatori, che in tal caso devono assumere la qualità di operatori registrati.

4. I prodotti di provenienza comunitaria possono pervenire in territorio nazionale già denaturati secondo le formule di cui ai commi 1 e 2, con la scorta del documento di accompagnamento comunitario semplificato di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione del 17 dicembre 1992, oppure della eventuale altra documentazione prevista dal Paese membro di provenienza. La circolazione interna dei prodotti denaturati deve essere effettuata con la scorta del suddetto documento di accompagnamento comunitario semplificato, munito di stampigliatura con la dicitura «circolazione interna». Il documento per la circolazione interna non è prescritto per i prodotti acquistati dai privati per proprio uso e trasportati dai medesimi, in quantitativi complessivamente non superiori ai 100 litri.

5. I prodotti denaturati di cui al comma 1 possono essere custoditi anche in appositi depositi commerciali di oli minerali, definiti «intermedi», che possono essere anche costituiti da distinti reparti di depositi commerciali di prodotti ad imposta assolta. L'istituzione dei suddetti depositi è subordinata alla presentazione al competente ufficio tecnico di finanza, in appresso identificato con la sigla «UTF», almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, di apposita denuncia, redatta secondo i criteri previsti all'art. 3, comma 2, nonché alla verifica secondo le modalità previste ai commi 3 e 4 del medesimo articolo ed alla prestazione della cauzione prevista dall'art. 7 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, salvo il caso previsto al comma 2 dello stesso art. 7.

Effettuata la verifica, l'UTF rilascia la licenza di esercizio prevista dall'art. 3 del sopracitato provvedimento legislativo. Non sono soggetti agli obblighi di cui al presente comma gli esercenti la vendita al dettaglio che custodiscono, in quantitativi complessivamente non superiori ai 500 chilogrammi, i prodotti denaturati e quelli condizionati di cui al comma 6.

6. Nei depositi «intermedi» di cui al comma 5 può essere autorizzata l'effettuazione delle denaturazioni di cui al comma 3, sempreché tali impianti siano dotati delle attrezzature tecniche necessarie ad assicurare la regolarità della suddetta operazione, che deve essere eseguita al momento dell'introduzione in deposito del prodotto da denaturare. Nei suddetti impianti può essere altresì effettuato il condizionamento dei prodotti di cui all'art. 1, non denaturati, in recipienti sigillati, della capacità massima di un litro, muniti di etichetta contenente le indicazioni previste dalla normativa sugli imballaggi preconfezionati; i prodotti da condizionare devono essere custoditi solo in appositi serbatoi di alimentazione degli impianti di confezionamento. L'utilizzazione dei prodotti come sopra condizionati non è soggetta alla disciplina di cui all'art. 3. Il suddetto limite di capacità può essere elevato per quei prodotti che, per particolari caratteristiche o per l'elevato prezzo di vendita, non si prestino ad essere utilizzati negli usi soggetti a tassazione. Per essere autorizzati ad effettuare le predette operazioni di denaturazione o condizionamento, nella denuncia devono essere indicate le caratteristiche tecniche delle attrezzature utilizzate per tali operazioni e deve essere contenuta la richiesta di riconoscimento della qualità di operatore registrato.

7. Il condizionamento di cui al comma 6 può essere effettuato anche presso i depositi fiscali o doganali e presso impianti ubicati all'estero. La circolazione dei prodotti come sopra condizionati è effettuata, fatta salva la normativa vigente in caso di trasferimenti intracomunitari, con l'osservanza della normativa relativa alla bolla di accompagnamento dei beni viaggianti.

8. Chiunque sottopone i prodotti di cui all'art. 1 alla denaturazione od al condizionamento di cui al comma 6 deve tenere un registro di carico e scarico, nel quale devono essere riportati giornalmente, dalla parte del carico, i quantitativi di prodotto destinati alla denaturazione od al condizionamento, con l'indicazione dei relativi documenti di accompagnamento, e, dalla parte dello scarico, le singole partite sottoposte alle suddette operazioni. Analogo registro deve essere tenuto, presso gli impianti di denaturazione o condizionamento e presso i depositi «intermedi», per la contabilizzazione dei prodotti denaturati o condizionati, riportando al carico le partite denaturate o condizionate in loco o pervenute dall'esterno, con l'indicazione, in tal caso, dei documenti di accompagnamento, e, dalla parte dello scarico, le singole partite estratte, con l'indicazione dei documenti di accompagnamento emessi.

9. L'estrazione delle partite dei prodotti di cui all'art. 1, denaturati o non, dai depositi fiscali o doganali, è effettuata secondo modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria; la misurazione delle partite estratte dai depositi «intermedi» viene effettuata utilizzando gli strumenti previsti dalle norme metriche vigenti in materia.

10. Gli utilizzatori dei prodotti denaturati ai sensi del comma 1, che non siano esercenti di deposito soggetto alla disciplina di cui al decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, e successive modifiche, sono tenuti alla custodia dei documenti di accompagnamento, per il medesimo periodo di tempo previsto per le bolle di accompagnamento dei beni viaggianti. Della ricezione, da parte degli utilizzatori, di ogni singola partita di prodotto denaturato proveniente da Paesi comunitari, deve essere data preventiva comunicazione al competente UTF.

Art. 3.

Impiego di prodotti non denaturati

1. Chiunque intende utilizzare negli impieghi di cui all'art. 1 i prodotti petroliferi indicati all'art. 17, comma 1, del decreto-legge, non denaturati, deve farne preventiva denuncia all'UTF competente per territorio, almeno sessanta giorni prima della data d'inizio dell'impiego.

2. La denuncia deve essere compilata in duplice esemplare e deve contenere la denominazione della ditta, la sua sede, il codice fiscale, la partita IVA, le generalità di chi la rappresenta legalmente, il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova l'impianto, nonché il relativo numero di telefono e di fax. Deve inoltre essere corredata da una relazione tecnica, con allegate la planimetria dell'opificio e le tabelle di taratura dei serbatoi dove sono custoditi i prodotti di cui al comma 1, riportante le seguenti ulteriori informazioni:

a) locali di cui si compone l'impianto ed uso a cui ciascuno è destinato, con riferimento alla planimetria;

b) numero dei serbatoi e relative capacità e quantità massima dei singoli prodotti esenti che in qualsiasi momento si può trovare nell'impianto;

c) modalità d'impiego dei prodotti esenti, eventuali processi di lavorazione, quantità e qualità dei prodotti ottenuti da tale lavorazione;

d) quantitativo massimo di prodotti esenti che si prevede di poter utilizzare in un anno;

e) estremi delle autorizzazioni o concessioni rilasciate ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modifiche.

La denuncia deve pure contenere una dichiarazione dell'utilizzatore attestante, sotto la propria responsabilità, il possesso di tutte le eventuali altre autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio della propria attività, nonché la richiesta di riconoscimento della qualità di operatore registrato.

3. L'UTF, ricevuta la denuncia, verifica gli impianti, procede, in contraddittorio con l'esercente, al controllo della taratura dei serbatoi destinati al deposito dei prodotti petroliferi esenti, determina, anche con esperimenti, i parametri mediante i quali può effettuarsi il riscontro della regolarità dell'impiego agevolato, prescrive le misure necessarie per il loro controllo, compresa, nei casi previsti, l'installazione di apparecchiature e strumenti, provvede alla registrazione dell'operatore ed alla comunicazione del codice d'accisa, rilasciando, se prevista, la licenza di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474.

4. Delle operazioni di verifica eseguite viene redatto processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi anche dal rappresentante della ditta, uno dei quali è consegnato, unitamente al primo esemplare della denuncia debitamente protocollato, al rappresentante medesimo; mentre il secondo viene conservato agli atti insieme all'altro esemplare della denuncia.

5. Le modifiche che si intendessero apportare alla situazione risultante dal verbale di verificazione devono essere preventivamente autorizzate dall'UTF.

6. Non è consentito l'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, non denaturati, con le modalità stabilite dal presente articolo, qualora da tale impiego si ottengano prodotti che, per le caratteristiche tecniche e per il costo, potrebbero essere destinate alla carburazione o alla combustione; in questo caso si applica la disciplina di cui all'art. 2. La predetta disciplina non si applica quando si ottengono solventi e diluenti per vernici, condizionati conformemente all'art. 2, comma 6, oppure contenenti cloroderivati od acetati nelle percentuali previste dall'art. 11, comma 5.

7. Negli usi esenti di cui all'art. 1, comma 1, possono essere utilizzati anche prodotti petroliferi assoggettati ad accisa. In tale caso, per essere ammessi alla restituzione dell'accisa ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto-legge, deve essere seguita la procedura di cui al presente articolo ed agli articoli 4 e 5, con gli adeguamenti derivanti dalla diversa posizione fiscale del prodotto. Per ottenere la restituzione, anche mediante accredito, l'utilizzatore deve presentare, per ciascun semestre solare, apposita istanza al competente UTF.

Art. 4.

Registrazioni e documenti di circolazione

1. Le ditte utilizzatrici dei prodotti petroliferi agevolati di cui all'art. 1, non denaturati, sono obbligate alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico, nel quale devono essere annotate, giornalmente e per ciascun prodotto, nella parte del carico, le quantità introdotte nell'opificio con gli estremi dei documenti di accompagnamento di cui al comma 2 e, nella parte dello scarico, le quantità impiegate nonché i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti o gli altri parametri indicativi dell'impiego, determinati dall'UTF ai sensi dell'art. 3, comma 3.

2. I prodotti di provenienza nazionale, non denaturati, possono essere ritirati solo da depositi fiscali e devono pervenire all'opificio di utilizzazione scortati dal documento comunitario di accompagnamento in regime sospensivo di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, e successive modifiche, avente una distinta serie di numerazione e munito di stampigliatura con la dicitura «circolazione interna». Il medesimo documento deve essere emesso anche per la scorta dei prodotti provenienti da paesi terzi estratti dai depositi doganali o avviati all'utilizzatore direttamente dalla dogana. Anche in quest'ultimo caso il documento di accompagnamento è emesso dagli interessati.

L'esemplare n. 3 di tale documento deve essere restituito al mittente od alla dogana entro i termini previsti per la circolazione intracomunitaria, munito dell'attestazione dell'UTF di avvenuta presa in carico presso l'impianto destinatario. I prodotti provenienti dagli altri Paesi membri sono assunti in carico sulla base del documento di accompagnamento in regime sospensivo.

3. L'esercente della ditta utilizzatrice è tenuto a compilare mensilmente un prospetto da cui risultino le introduzioni giornaliere dei prodotti agevolati, i quantitativi complessivamente utilizzati, i prodotti ottenuti o gli altri parametri indicativi dell'impiego, di cui al comma 1. Tali prospetti devono essere trasmessi al competente UTF entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui si riferiscono.

4. Le ditte che hanno dichiarato un consumo annuo complessivo dei prodotti di cui al precedente comma 1 non superiore ai 2.000 litri effettuano lo scarico previsto nel comma suddetto mensilmente anziché giornalmente e sono obbligate all'invio del prospetto di cui al comma 3 alla fine dell'anno.

Art. 5.

Comunicazione di impiego

1. Almeno cinque giorni prima di utilizzare i prodotti agevolati, non denaturati, in impieghi che comportino una loro trasformazione o l'ottenimento di altri prodotti, l'esercente deve presentare all'UTF apposita comunicazione di impiego, nella quale deve indicare il periodo di utilizzazione, che non deve superare il bimestre, l'orario giornaliero delle lavorazioni, la quantità dei prodotti agevolati che intende impiegare, la natura e l'entità delle operazioni da effettuare. Copia dell'anzidetta comunicazione deve essere tenuta presso l'impianto di utilizzazione, allegata al registro di cui all'art. 4, comma 1.

2. In aggiunta ai controlli eventualmente posti in essere sulla movimentazione dei prodotti esenti, l'UTF dispone riscontri in loco, almeno una volta all'anno, anche mediante il controllo del bilancio di materia e di quello energetico, sulla regolarità del loro impiego nell'uso agevolato, annotandone i risultati sui prospetti riepilogativi mensili di cui all'art. 4, comma 3. Controlli analoghi sono effettuati saltuariamente anche presso le ditte di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Capo II

OLI MINERALI NON SOGGETTI AD ACCISA

Art. 6.

Campo d'applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai prodotti di cui all'art. 17, comma 2, del decreto-legge, ad esclusione degli oli lubrificanti, agli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90) ed ai polimeri poliolefinici

sintetici (codice NC 3902) rientranti nella disciplina di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo, non destinati ad essere usati come carburante o combustibile o per impieghi tassati ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge medesimo.

2. Negli impieghi di cui al comma 1 i prodotti non soggetti ad accisa possono essere utilizzati con o senza denaturazione, secondo le modalità stabilite nei successivi articoli del presente capo.

Art. 7.

Impianti di produzione

1. Le ditte che intendono produrre, anche mediante estrazione dal sottosuolo, i prodotti di cui all'art. 6 devono farne preventiva denuncia all'UTF competente per territorio, almeno sessanta giorni prima della data d'inizio dell'attività.

2. La denuncia, compilata in duplice esemplare e contenente i dati identificativi della ditta e della ubicazione dell'impianto, di cui all'art. 3, comma 2, deve essere corredata da una relazione tecnica, con allegate la planimetria dell'opificio e le tabelle di taratura dei serbatoi destinati alla custodia delle materie prime e dei prodotti da ottenere, riportante, oltre alle indicazioni di cui alle lettere *a)* ed *e)* del sopracitato comma 2 dell'art. 3, le seguenti ulteriori informazioni:

1) descrizione delle apparecchiature e potenzialità degli impianti di deposito e di produzione;

2) descrizione dei processi di lavorazione;

3) quantità massima delle materie prime e dei prodotti ottenuti che in qualsiasi momento si può trovare nello stabilimento, e che si presume di poter impiegare od ottenere nell'anno.

La denuncia deve pure contenere una dichiarazione del fabbricante conforme a quella di cui al comma 2 del citato art. 3.

3. L'UTF, ricevuta la denuncia, la allibra in apposito registro dei «Fabbricanti di oli minerali non soggetti ad accisa», verifica gli impianti e può prescrivere le misure necessarie per il controllo della produzione, compresa l'installazione di strumenti e apparecchiature, nei casi previsti.

4. Delle operazioni di verifica eseguite viene redatto processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi anche dal rappresentante della ditta, uno dei quali è consegnato, unitamente al primo esemplare della denuncia debitamente protocollato, al rappresentante medesimo, che può così dare inizio all'attività dell'opificio, mentre il secondo viene conservato agli atti insieme all'altro esemplare della denuncia.

5. Le modifiche che si intendessero apportare alla situazione risultante dal verbale di verificazione devono essere denunciate di volta in volta e tempestivamente all'UTF.

Art. 8.

Registro di produzione

1. I titolari delle fabbriche di cui all'art. 7 sono obbligati alla tenuta di un apposito registro, costituito da due sezioni, nella prima delle quali devono essere annotate al carico, giornalmente, le materie prime pervenute ed allo scarico, settimanalmente, quelle passate alla lavorazione, mentre nella seconda devono essere annotate, giornalmente e distintamente per qualità, le quantità di prodotto ottenute e quelle estratte con l'indicazione, per queste ultime, delle ditte destinatarie e relative ubicazioni nonché degli estremi dei documenti di accompagnamento di cui all'art. 11. Se la fabbrica è un deposito fiscale, l'accertamento della produzione e l'estrazione delle singole partite sono effettuati con le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria; per i pozzi di produzione del petrolio greggio, l'assunzione in carico di tale prodotto viene effettuato direttamente dall'esercente.

2. Alla fine di ogni mese deve essere annotata sul registro di cui al comma 1 la giacenza dei singoli prodotti risultante dalla differenza fra le quantità ottenute, quelle esitate e quelle mancanti per cali o dispersioni, aumentata della eventuale rimanenza esistente alla fine del mese precedente.

3. I titolari degli stabilimenti di produzione devono, inoltre, trasmettere, entro il giorno 10 di ogni mese, all'UTF competente per territorio, copia estratta dal registro di cui al comma 1, dalla quale devono risultare le operazioni di carico e scarico effettuate nel mese precedente e la giacenza risultante a fine mese, con allegato un elenco delle partite estratte nel mese, destinate all'esportazione o al trasferimento a depositi commerciali od a ditte utilizzatrici, nazionali o comunitarie, raggruppate per deposito o ditta destinataria.

Art. 9.

Denaturazione, condizionamento e commercializzazione

1. I prodotti sotto elencati, non soggetti ad accisa, possono essere utilizzati negli impieghi di cui all'art. 6 denaturati mediante l'aggiunta, ad ogni 100 chilogrammi di prodotto, delle seguenti sostanze:

a) prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2710, 2712 90 90, 3817 10 (ad eccezione degli assimilati agli oli lubrificanti): le medesime sostanze, e nelle medesime quantità, previste, per il carburante o combustibile equivalente, dal precedente art. 2;

b) estratti aromatici (NC 2713 90 90), poliolefine (NC 3902), alchilbenzoli (NC 3817 10) assimilati agli oli lubrificanti: 2.000 grammi di cloroparaffine, con contenuto in cloro non inferiore al 45 per cento in peso e 3 grammi di tracciante RS.

2. Per motivi tecnici riconosciuti dall'amministrazione finanziaria possono essere utilizzate formule di denaturazione diverse da quelle previste nel comma 1, da portare a conoscenza degli organi dell'amministrazione medesima incaricati dei controlli. Non è consentito l'impiego, negli

usi di cui all'art. 6, diversi dalla trasformazione chimica, degli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), delle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice 3817 10) e dei polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), senza preventiva denaturazione.

3. La denaturazione di cui al comma 1 può essere effettuata, con l'osservanza delle modalità stabilite dal dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, presso gli impianti di produzione, i depositi fiscali, i depositi doganali se i prodotti provengono da Paesi terzi o presso i depositi di cui al comma 4, al momento della loro ricezione; i prodotti di provenienza comunitaria possono anche pervenire già denaturati, secondo le formule di cui ai commi 1 e 2. Le denaturazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate anche presso gli utilizzatori. Per la contabilizzazione del prodotto da sottoporre alla denaturazione si applica la disciplina di cui all'art. 2, comma 8, tenuto presente, per quanto riguarda i documenti di accompagnamento, quanto stabilito all'art. 11.

4. I prodotti di cui all'art. 6, denaturati e non, possono essere custoditi a scopo commerciale, oltre che presso gli impianti di produzione ed i depositi fiscali e doganali, anche nei depositi «intermedi» di cui all'art. 2, comma 5, o presso appositi depositi «intermedi», soggetti alla medesima disciplina dei precedenti, ad esclusione della prestazione della cauzione e del rilascio della licenza. In quest'ultimo caso l'UTF, effettuata la verifica, iscrive il deposito in apposito registro dei «Depositi intermedi di prodotti petroliferi non soggetti ad accisa» e ne dà comunicazione all'interessato, che può così dare inizio alla propria attività. I suddetti depositi sono soggetti alla tenuta di apposito registro di carico e scarico, nel quale devono essere riportati, distintamente per i prodotti denaturati e per quelli non denaturati, i quantitativi pervenuti e quelli esitati, con riferimento ai documenti di accompagnamento. In caso di esportazione, ai registri deve essere allegata copia della documentazione doganale comprovante l'avvenuta effettuazione di tale operazione, mentre per le operazioni di trasferimento in altri Paesi comunitari deve essere fatto riferimento agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 24 ottobre 1992. Non sono soggetti agli obblighi di cui al presente comma gli esercizi per la vendita al dettaglio che custodiscano, in quantitativi complessivamente non superiori ai 3.000 litri, i prodotti denaturati di cui al comma 1 o condizionati di cui al comma 5. Il predetto limite di capacità può essere elevato per motivate e particolari esigenze di commercializzazione.

5. Gli esercenti dei depositi «intermedi» di cui al comma 4 possono essere autorizzati ad effettuare denaturazioni, con le modalità di cui al comma 3, sempreché tali impianti siano dotati delle attrezzature tecniche necessarie ad assicurare la regolarità di tale operazione. Possono pure essere autorizzati a condizionare i prodotti di cui all'art. 6, non denaturati, in recipienti sigillati, della capacità massima di un litro, muniti di etichetta contenente le indicazioni previste dalla normativa sugli imballaggi preconfezionati. I prodotti da condizionare devono essere custoditi solo in appositi serbatoi di alimentazione degli impianti di confezionamento. L'utilizzazione dei prodotti come sopra condizionati non è soggetta alla disciplina di cui all'art. 10. Per i prodotti del capitolo 29 della tariffa doganale comune, destinati, quali reagenti, a laboratori di analisi, il limite di capacità dei recipienti di cui sopra è portato a 2,5 litri, e nella etichetta deve, inoltre, risultare il grado di purezza del prodotto. I suddetti limiti di capacità possono essere elevati per quei prodotti che, per particolari caratteristiche o per l'elevato prezzo di vendita, non si prestano ad essere utilizzati negli impieghi tassati. Nel caso si intendano effettuare le predette attività di denaturazione o condizionamento, la denuncia deve essere completata con l'indicazione delle caratteristiche tecniche delle attrezzature utilizzate per tali operazioni. La contabilizzazione dei prodotti da condizionare o condizionati è effettuata secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.

6. Il condizionamento di cui al comma 5 può essere effettuato anche presso gli impianti di produzione nazionali, presso i depositi fiscali e doganali e presso impianti esteri.

7. L'estrazione delle partite dei prodotti di cui all'art. 6, denaturati e non, dai depositi fiscali e doganali, è effettuata secondo modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria; la misurazione delle partite estratte dai depositi «intermedi» viene effettuata utilizzando gli strumenti previsti dalle norme metriche vigenti in materia.

8. Gli utilizzatori dei prodotti denaturati ai sensi del comma 1 devono custodire i documenti di accompagnamento per il periodo prescritto e devono dare preventiva comunicazione, «una tantum», all'UTF, della ricezione di prodotto denaturato proveniente da Paesi membri.

Art. 10.

Impiego di prodotti non denaturati

1. Chiunque intenda utilizzare i prodotti di cui all'art. 6 non denaturati né condizionati ai sensi dell'art. 9, comma 5, deve denunciare la propria attività all'UTF competente per territorio, almeno trenta giorni prima della data d'inizio dell'attività medesima.

2. La denuncia, compilata in duplice esemplare e contenente i dati per l'identificazione della ditta e della ubicazione delll'impianto di cui all'art. 3, comma 2, deve essere corredata da una relazione tecnica, con allegate la planimetria dell'impianto e le tabelle di taratura dei serbatoi destinati alla custodia dei prodotti, riportante le informazioni di cui alle lettere da *a)* ad *e)* del sopracitato comma 2; la denuncia deve pure riportare l'attestazione dell'utilizzatore, pure prevista nel medesimo comma.

3. L'UTF, ricevuta la denuncia, la allibra in apposito registro degli «Utilizzatori di oli minerali non soggetti ad accisa», procede ad una ricognizione dell'opificio, identifica, anche con esperimenti, i parametri mediante i quali può effettuarsi il riscontro della regolarità dell'impiego e prescrive le misure necessarie per il controllo dell'utilizzazione dei prodotti di cui al comma 1.

4. Delle operazioni di ricognizione eseguite viene redatto processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi anche dal rappresentante della ditta, uno dei quali viene consegnato, unitamente al primo esemplare della denuncia debitamente protocollato, al rappresentante medesimo, che può così dare inizio all'attività dell'opificio, mentre il secondo viene conservato agli atti insieme al secondo esemplare della denuncia.

5. Le modifiche che si intendessero apportare alla situazione risultante dal verbale di verificazione devono essere preventivamente autorizzate dall'UTF.

6. Le ditte utilizzatrici sono obbligate alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico, nel quale devono essere annotate, giornalmente e per ciascun prodotto, nella parte del carico, le quantità ricevute con l'indicazione della ditta fornitrice e relativa ubicazione e, nella parte dello scarico, le quantità impiegate ed i quantitativi di prodotti ottenuti dalla lavorazione o gli altri parametri indicativi dell'impiego, di cui al comma 3.

7. Alla fine di ogni mese deve essere annotata sullo stesso registro la giacenza dei singoli prodotti risultante dalla differenza fra le quantità ricevute, quelle impiegate ed i quantitativi mancanti per cali o dispersioni nel mese, aumentata della eventuale rimanenza esistente alla fine del mese precedente.

8. Le ditte che hanno dichiarato un consumo annuo complessivo dei prodotti di cui all'art. 6 non superiore ai 2.000 litri effettuano lo scarico di cui al comma 6 con cadenza mensile anziché giornaliera.

9. La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché ai laboratori d'analisi.

Art. 11.

Circolazione

1. I prodotti di cui all'art. 6, quando destinati a soggetti obbligati, ai sensi del presente decreto, alla tenuta del registro di carico e scarico, devono circolare con la scorta della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti, emessa da una distinta serie speciale. Negli altri casi la circolazione è effettuata con l'osservanza della normativa prevista per i beni viaggianti. In ogni caso la bolla può essere utilizzata anche per altre merci oggetto del medesimo trasporto.

2. Sulla bolla di accompagnamento dei prodotti provenienti da Paesi terzi, trasferiti dalla dogana alle ditte esercenti il commercio o alle ditte utilizzatrici, deve essere fatto riferimento alla bolletta d'importazione.

3. Sui documenti fiscali e commerciali deve essere apposta l'annotazione, mediante timbro a umido od altri sistemi di scritturazione o di riproduzione, che trattasi di prodotto di cui è vietato l'impiego come carburante o come combustibile e, per i prodotti di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge, anche nella lubrificazione meccanica.

4. I prodotti provenienti dagli altri Paesi comunitari circolano con la scorta della eventuale documentazione fiscale o commerciale prevista dai suddetti Stati, ed in base alla medesima sono assunti in carico dai destinatari. I prodotti trasferiti negli altri Stati membri sono scortati da documenti commerciali da cui risulti la destinazione o, se richiesto da tali Stati, dal documento di accompagnamento comunitario in regime sospensivo; in tale ultimo caso il mittente deve essere in possesso del codice d'accisa.

5. I solventi e diluenti composti per vernici, fabbricati con l'impiego dei prodotti di cui agli articoli 1 e 6, sono soggetti per quanto concerne la circolazione, la commercializzazione e l'impiego alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del presente regolamento. La predetta disciplina non si applica qualora i suddetti prodotti siano condizionati secondo l'art. 9, comma 5, oppure quando contengano un cloroderivato distillante nel loro medesimo intervallo di distillazione, con un contenuto in cloro tale da conferire a tutto il prodotto un tenore di cloro non inferiore al 4% in peso, ovvero un acetato, nella percentuale in peso di almeno il 10% od altra sostanza ritenuta idonea dall'amministrazione finanziaria.

Art. 12.

Modalità di fornitura

1. La fornitura da impianti o depositi nazionali ai soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, dei prodotti di cui all'art. 6, non denaturati, è subordinata alla presentazione, da parte dell'utilizzatore, di dichiarazione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure di cui all'art. 10; tale dichiarazione deve essere allibrata a cura della ditta fornitrice in apposito registro, al quale essa viene allegata. Per i prodotti provenienti da Paesi terzi, che non transitino per depositi doganali, la predetta dichiarazione deve essere presentata alla competente dogana.

Art. 13.

Semplificazione delle procedure

1. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, ed agli articoli 9, 10, 11 e 12 non si applicano agli oli di creosoto di cui al codice NC 2707 91 00, agli oli greggi di cui al codice NC 2707 99, all'etilene di cui al codice NC 2901 21 00, al propilene di cui al codice NC 2901 22 00, al butadiene di cui al codice NC 2901 24 00 nonché ai prodotti di cui alle lettere *a), e), f), g)* ed *m)* dell'art. 17, comma 2, del decreto-legge. I quantitativi dei suddetti prodotti non fanno cumulo con quelli degli altri prodotti dell'art. 6 ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 4 e dell'art. 10 comma 8.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI E NORME TRANSITORIE

Art. 14.

Disposizioni varie

1. Qualora la fabbricazione, la commercializzazione o l'impiego dei prodotti di cui agli articoli 1 e 6 avvengano in depositi fiscali, sono seguite, se non viene diversamente stabilito, le modalità previste per tali tipi d'impianti.

2. I riferimenti ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC), effettuati nel presente regolamento, corrispondono a quelli della versione vigente alla data del 19 ottobre 1992.

3. Entro i periodi, antecedenti la prevista data d'inizio dell'attività degli impianti, indicati nel presente regolamento, gli UTF espletano tutti gli adempimenti occorrenti per rendere possibile il suddetto avviamento. Tali periodi possono essere superati solo se la ditta non ha fornito le indicazioni prescritte e se l'inizio dell'attività è stata subordinata all'attuazione di determinate prescrizioni da parte dell'UTF.

4. La disciplina di cui al presente regolamento non si applica agli impieghi di gas metano per usi esenti.

5. I compiti demandati dal presente regolamento all'amministrazione finanziaria sono espletati dagli organi centrali e periferici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, secondo le rispettive competenze.

Art. 15.

Scritturazione e conservazione dei registri

1. I registri previsti dal presente regolamento devono essere approntati dalle ditte interessate e sottoposti, prima del loro uso, alla vidimazione dell'UTF competente per territorio. Alla fine dell'esercizio finanziario i registri debbono essere chiusi e le giacenze finali debbono essere riportate sui registri dell'anno successivo. È fatto obbligo all'esercente di custodire i registri e la documentazione di accompagnamento per i cinque anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

2. I registri possono essere costituiti da schede o da fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposti in modelli, idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate, preventivamente approvati dal competente UTF.

3. I registri ed i documenti di accompagnamento devono essere scritturati senza correzioni o raschiature; le parole e i numeri errati devono essere annullati mediante una linea orizzontale in modo da restare leggibili; le annotazioni esatte devono essere riportate in corrispondenza.

4. Oltre che nei casi di scritturazione non conforme al comma 3, si considera irregolare la tenuta del registro quando la differenza fra la giacenza contabile e quella effettiva superi i limiti previsti dalla normativa doganale.

Art. 16.

Vigilanza e penalità

1. L'UTF ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso le ditte che producono, commerciano od utilizzano i prodotti di cui al presente decreto per gli accertamenti fiscali ritenuti necessari.

2. Sui cali di prodotti esenti non denaturati riscontrati presso i depositi intermedi di cui all'art. 2, comma 5 e presso gli opifici d'impiego agevolato di cui all'art. 2 in misura superiore alle tolleranze previste dall'art. 5 del decreto-legge od ai parametri d'impiego preventivamente accertati e sulle quantità di prodotti mancanti che non risultino impiegate nell'uso esente è dovuta l'accisa, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge, salvo l'applicazione delle previste penalità nel caso in cui il fatto costituisca reato.

3. Per i cali e le eccedenze di prodotti denaturati di cui all'art. 1 riscontrati presso i depositi intermedi di cui all'art. 2, comma 5, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474. Se i cali dei suddetti prodotti si verificano in un deposito fiscale, si applicano, in attuazione dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge, le disposizioni previste dalla normativa doganale.

4. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, qualora non siano applicabili sanzioni previste da altre specifiche normative, l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento è punita con la pena pecuniaria prevista dall'art. 32, comma 3, del decreto-legge.

Art. 17.

Periodo transitorio

1. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stati autorizzati dagli UTF a produrre e commercializzare i prodotti di cui all'art. 17, commi 1 e 2, nonché all'art. 30, comma 6, del decreto-legge, o ad approvvigionarsene per utilizzarli negli usi previsti dagli articoli 1 e 6 del presente regolamento, si adeguano alle disposizioni del regolamento medesimo entro 180 giorni dalla suddetta data, integrando a tal fine la documentazione già presentata. Eventuali giacenze di prodotti non denaturati detenute dai suddetti operatori, diversi dai depositari autorizzati, possono essere smaltite fino ad esaurimento delle stesse.

2. Gli operatori, in possesso delle autorizzazioni o concessioni di cui al regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 363, e successive modificazioni, se previste, che abbiano presentato istanza per l'esercizio delle attività contemplate nel presente decreto, in corso d'istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e che presentino le prescritte denunce entro 180 giorni dalla suddetta data, possono iniziare immediatamente la propria attività, previo rilascio, da parte dell'UTF, di certificazione di avvenuta presentazione della denuncia, vidimazione del registro di carico e scarico e comunicazione, ove occorra, del codice d'accisa, con riserva di procedere, entro i termini stabiliti, alle prescritte incombenze.

3. In luogo dei documenti di accompagnamento di cui all'art. 2, comma 4, all'art. 4, comma 2, ed all'art. 11, comma 1, del presente regolamento è consentito l'impiego, fino ad esaurimento, e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, rispettivamente, delle bollette mod. H-*ter* 16 e 16-*bis*, color rosa, H-*ter* 18, H-*ter* 19 e H-*ter* 16 e 16-*bis*, color cenere, munite, secondo i casi, della stampigliatura «Vale quale documento previsto dall'art. 2, comma 4, (oppure dall'art. 4, comma 2, oppure dall'art. 11, comma 1,) del decreto ministeriale 17 maggio 1995».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 maggio 1995

Il Ministro: FANTOZZI

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1995
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 168

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— I commi 1, 2, 3 e 7 dell'art. 17 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, fra l'altro, norme in materia di armonizzazione in materia di accise sugli oli minerali, sono i seguenti:

«1. Sono assoggettati ad accisa i seguenti prodotti petroliferi:

a) benzina (codice NC 2710 00 31 e 2710 00 35), benzina senza piombo (codice NC 2710 00 33), oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69), gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00) per autotrazione e per combustione con le aliquote stabilite dall'art. 18 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243;

b) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55):

1) per autotrazione: lire 625.620 per 1000 litri;

2) per riscaldamento: lire 344.560 per 1000 litri;

c) oli combustibili (codice NC 2710 00 79): lire 90.000 per 1000 kg:

1) oli combustibili con tenore di zolfo inferiore o uguale all'uno per cento: lire 45.000 per 1000 kg;

d) gas metano (codice NC 2711 29 00):

1) per autotrazione: aliquota zero;

2) per combustione:

usi civili;

usi industriali: lire 20 al mc.

2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, se destinati ad essere usati, se sono messi in vendita o se sono usati come combustibile o carburante, sono assoggettati ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante, per motori, equivalente:

a) i prodotti di cui al codice NC 2706;

b) i prodotti di cui ai codici: NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;

c) i prodotti di cui al codice NC 2709;

d) i prodotti di cui al codice NC 2710;

e) i prodotti di cui al codice NC 2711, compresi il metano ed il propano chimicamente puri, ma con eccezione del gas naturale;

f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;

g) i prodotti di cui al codice NC 2715;

h) i prodotti di cui al codice NC 2901;

i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;

l) i prodotti di cui al codice NC 3403 11 00 e 3403 19;

m) i prodotti di cui al codice NC 3811;

n) i prodotti di cui al codice NC 3817.

3. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti; è tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale.

(Omissis).

7. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'esercizio della vigilanza fiscale sui prodotti che sono soggetti a tassazione nel caso in cui si verificano i presupposti stabiliti nei commi 2 e 3».

— Il comma 1 dell'art. 20 del D.L. n. 331/1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 427/1993, è il seguente:

«1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 15 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli oli minerali destinati agli usi elencati nella tabella *A* allegata al presente decreto sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista, con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'art. 14. La predetta tabella sostituisce la tabella *A* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e la tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32».

Note all'art. 2.

— Il regolamento CEE n. 3649/92 della Commissione del 17 dicembre 1992 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 369 del 18 dicembre 1992.

— L'art. 7 del D.L. 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474 (Disposizioni per la prevenzione e repressione delle frodi nel settore degli oli minerali) è il seguente:

«Art. 7. — Gli esercenti dei depositi e dei sub-depositi di oli minerali denaturati devono dare cauzione nella misura del 40% dell'imposta di fabbricazione prevista per l'uso più tassato sulla quantità massima di ciascun prodotto che può essere immesso in serbatoio o custodito in fusti.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di esentare dall'obbligo della prestazione della cauzione le ditte esercenti l'industria della fabbricazione ed il commercio di prodotti petroliferi, di notoria solidità, per la gestione diretta o indiretta dei depositi o sub-depositi di cui al comma precedente, purché esse si impegnino a rispondere di ogni eventuale obbligo ad esse derivante dall'esercizio dei depositi stessi».

Note all'art. 3:

— Il R.D.L. 2 novembre 1971, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367 (Disciplina della importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli oli minerali e carburanti) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 1993.

— Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 271/1957, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474/1957, è il seguente:

«Art. 3. — I titolari dei depositi di oli minerali, delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, in genere, di cui al primo e secondo comma dell'art. 1, devono essere muniti di apposita licenza triennale soggetta al solo diritto di bollo e rilasciata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico.

(Omissis)».

Nota all'art. 4:

— Il regolamento CEE n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 276 dell'11 settembre 1992.

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 30 del D.L. n. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427/1993 è il seguente:

«Art. 30. — 1. Gli oli lubrificanti (codice NC 2710 00 99), ferma restando la tassazione prevista dall'art. 17, comma 2, sono soggetti ad imposta di consumo nella misura di lire 1.040.000 per tonnellata, anche quando sono destinati, messi in vendita o impiegati, per usi diversi dalla combustione o carburazione. Alla medesima imposta sono assoggettate le preparazioni lubrificanti (codice NC 3403), limitatamente al contenuto di olio lubrificante.

2. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono assoggettati ad imposta nella misura di lire 60.000 per tonnellata.

(Omissis)

4. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non è dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione di antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'art. 18, comma 2. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti.

5. Gli oli lubrificanti e gli altri oli minerali ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono soggetti ad imposta in misura pari al 50 per cento dell'aliquota normale prevista per gli oli di prima distillazione e per gli altri prodotti. *(Omissis).*

6. Ferma restando la tassazione prevista dall'art. 17, comma 2, gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono assoggettati alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

7. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione per energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

(Omissis).

Note all'art. 16:

— Il testo dell'art. 18, comma 1, del D.L. n. 331/1993 è il seguente:

«1. Ferme restando le disposizioni conenute nell'art. 2, l'obbligo del pagamento dell'accisa sorge anche:

a) quando si verificano i casi previsti nell'art. 17, commi 2 e 3;

b) quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione».

— Il testo dell'art. 16 del D.L. n. 271/1957, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474/1957, è il seguente:

«Art. 16. - Negli inventari degli oli minerali denaturati, eseguiti presso i depositi ed i sub-depositi, è ammessa una differenza per evaporazione, calo o dispersione, tra le giacenze reali e le rimanenze contabili, non superiori alla misura percentuale semestrale dell'1%, riferita al peso degli oli introdotti nei depositi e sub-depositi, sempre che la deficienza sussista effettivamente.

Nella determinazione del calo concorre la rimanenza accertata all'inventario precedente; non si tiene invece conto di quelle partite che, per essere state assunte in carico e contemporaneamente scaricate, non abbiano subito una sosta effettiva nel deposito o nel sub-deposito.

Se la deficienza di cui al primo comma supera il calo di tolleranza in esso stabilito, ma non l'1% oltre il calo, l'esercente è tenuto a corrispodere l'imposta di fabbricazione sulla quantità che oltrepassa il calo suddetto.

Se la deficienza riscontrata eccede l'1% oltre il calo, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la multa fino a lire un milione (*).

Se la deficienza è superiore al 10% la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni oltre la multa.

Qualora si rinvengano eccedenze in confronto delle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate da regolari certificati di provenienza, il gestore è punito con la multa non minore del doppio né maggiore del decuplo dell'imposta dovuta sulle quantità eccedenti accertate.

Se le eccedenze sono superiori al 10% la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni oltre la multa.

Le eccedenze sono assunte in carico nel registro in dotazione dell'esercente.

Indipendentemente dall'applicazione delle pene indicate ai commi precedenti per la giacenza non giustificata di prodotti petroliferi agevolati, il gestore che non tenga o tenga irregolarmente o rifiuti di presentare il registro di carico e scarico, è punito con l'ammenda da L. 50.000 a L. 300.000 (**).

Le disposizioni dei commi quarto e nono sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 24 e 26 del codice penale».

— Il testo dell'art. 5, comma 3, del D.L. n. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427/1993 è il seguente:

«3. Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale».

— Il testo dell'art. 32, comma 3, del D.L. n. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427/1993 è il seguente:

«3. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per violazioni che costituiscono reato, per le irregolarità ed infrazioni alla disciplina stabilita ai sensi del presente titolo si applica la pena pecuniaria da L. 500.000 a lire 3 milioni».

(*) Ora depenalizzata dall'art. 2 della legge 28 dicembre 1993, n. 562, ed elevata fino a lire cinque milioni dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(**) Ora depenalizzata a sanzione amministrativa dall'art. 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed elevata fra un minimo di L. 300.000 ed un massimo di L. 1.800.000 dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384.

95G0359

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 giugno 1995.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per taluni atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato dott. Luigi Rossi, avv. Ignazio Francesco Caramazza e dott. Corrado Scivoletto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come successivamente modificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 gennaio 1995 con il quale il prefetto di prima classe dott. Luigi Rossi, l'avvocato dello Stato avv. Ignazio Francesco Caramazza e il prefetto di prima classe dott. Corrado Scivoletto sono stati nominati Sottosegretari di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

I Sottosegretari di Stato sono delegati, in funzione delle disposizioni che di volta in volta il Ministro riterrà di impartire, ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

Art. 2.

Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i Sottosegretari di Stato sono delegati alla trattazione degli affari di competenza delle Direzioni generali e degli uffici di seguito indicati, nonché alla firma dei relativi provvedimenti:

prefetto dott. Luigi Rossi:

Dipartimento della pubblica sicurezza;

avvocato dello Stato dott. Ignazio Francesco Caramazza:

Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale;

Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi;

Ispettorato generale di amministrazione;

Ispettorato centrale per i servizi archivistici;

Ufficio del responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

prefetto dott. Corrado Scivoletto:

Direzione generale dell'amministrazione civile;

Direzione generale degli affari dei culti;

Direzione generale dei servizi civili;

Ufficio centrale per i problemi delle zone di confine e delle minoranze etniche;

Viene altresì delegata ai Sottosegretari, secondo le attribuzioni di rispettiva competenza, la firma delle richieste di pareri al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Art. 3.

Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo gli atti espressamente riservati per legge o regolamento alla firma del Ministro o dei dirigenti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il prescritto visto.

Roma, 13 giugno 1995

Il Ministro: CORONAS

95A4544

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 luglio 1995.

Modalità di applicazione del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 281, concernente l'attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1995 delle imprese di pesca.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visti i regolamenti CEE n. 2080/93 e 3699/93, concernenti lo strumento finanziario di orientamento della pesca, che hanno disposto l'adeguamento dello sforzo di pesca prevedendo tra l'altro, la concessione di premi di fermo temporaneo delle navi da pesca per il raggiungimento degli obiettivi fissati dai piani di orientamento pluriennali;

Visto il quarto piano triennale della pesca marittima, adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1993 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1994, che prevede, tra le varie misure tendenti a limitare lo sforzo di pesca, anche la concessione di premi di fermo temporaneo delle navi da pesca;

Visti i decreti del Ministero della marina mercantile 29 maggio 1992 e 15 giugno 1993 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1992, n. 129 e 22 giugno 1993, n. 144;

Visto il decreto-legge 14 luglio 1995, n. 281, concernente l'attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1995 delle imprese di pesca;

Considerata la necessità di fissare le modalità tecniche di attuazione per il controllo del fermo delle navi, l'erogazione dei premi e l'indennità giornaliera, nonché i criteri di ripresa dell'attività di pesca dopo l'attuazione del fermo;

Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare nella seduta del 20 luglio 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina l'attuazione del fermo biologico nell'anno 1995.

2. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per «fermo biologico» l'arresto temporaneo delle navi da pesca per un periodo di trenta giorni feriali consecutivi, per il quale è corrisposto un premio da parte dello Stato. Dal calcolo dei giorni da retribuire sono escluse le domeniche e le eventuali festività nazionali pur rimanendo l'obbligo del fermo in tali giorni;

b) per «fermo tecnico» ciascun periodo di arresto supplementare in aggiunta a quello di cui alla precedente lettera a), per il quale non è corrisposto alcun premio, adottato ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

Art. 2.

1. Per tutte le navi da pesca autorizzate ad operare con i sistemi a strascico, traino pelagico, sciabica e turbosoffiante è disposto il fermo biologico temporaneo con le modalità specificate negli articoli seguenti.

2. Il premio di cui al comma 2 del precedente articolo è corrisposto a tutte le unità da pesca che rispondono ai requisiti previsti dal presente decreto.

3. Per le unità iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna il fermo biologico è disciplinato dalle rispettive legislazioni regionali e la relativa spesa è a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 3.

1. Per tutte le navi da pesca autorizzate ad operare con sistemi a strascico, traino pelagico, sciabica, iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, l'inizio del fermo biologico obbligatorio è fissato con ordinanza dal capo del compartimento marittimo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 281.

2. Per le navi autorizzate ad operare con i sistemi a strascico, traino pelagico e sciabica iscritte nei compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio il fermo biologico è facoltativo per impresa di pesca ed ha inizio dal 14 settembre 1995.

3. L'armatore della nave autorizzata ad operare con l'attrezzo turbosoffiante può richiedere la corresponsione del premio per il secondo mese di fermo stabilito, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministero della marina mercantile 15 giugno 1993, con ordinanza del capo del compartimento.

4. All'armatore della nave, autorizzata a operare oltre che con l'attrezzo turbosoffiante anche con i sistemi a strascico e/o traino pelagico e/o sciabica, che effettuano sia il fermo biologico previsto per l'attrezzo turbosoffiante che quello previsto per i sistemi a strascico, traino pelagico e sciabica, sarà corrisposto il solo premio di fermo per i sistemi a strascico, traino pelagico e sciabica.

5. Nelle acque antistanti i compartimenti marittimi in cui è attuato il fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico, traino pelagico e sciabica a nessuna unità anche se proveniente da altri compartimenti marittimi. La violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni.

Art. 4.

1. Durante il periodo di fermo previsto per le navi autorizzate ad operare con i sistemi a strascico, traino pelagico, sciabica, previa esplicita richiesta dell'armatore al capo del compartimento d'iscrizione, può essere consentita la pesca con tutti gli altri sistemi autorizzati sulla licenza.

2. La richiesta di cui al precedente comma 1 comporta la rinuncia, da annotarsi sulla licenza da pesca a cura del capo del compartimento d'iscrizione, all'utilizzazione del sistema a strascico, traino pelagico e sciabica almeno per trenta giorni dopo il periodo di fermo biologico, previo sbarco delle relative attrezzature.

3. Durante il periodo di fermo previsto per le navi autorizzate ad operare con l'attrezzo turbosoffiante, previa esplicita richiesta dell'armatore al capo del compartimento d'iscrizione, può essere consentita la pesca con tutti gli altri sistemi autorizzati sulla licenza.

4. La richiesta di cui al precedente comma 3 comporta la rinuncia, da annotarsi sulla licenza da pesca, a cura del capo del compartimento d'iscrizione, all'utilizzazione dell'attrezzo turbosoffiante durante il periodo di fermo biologico di cui al comma 3 del precedente art. 3, previo sbarco delle relative attrezzature.

Art. 5.

1. Le unità iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, adibite per consuetudine alla pesca dei gamberi di profondità nello Ionio e nel Tirreno, effettuano obbligatoriamente il fermo nel periodo fissato per le navi iscritte nei compartimenti marittimi dello Ionio e del Tirreno. Gli adempimenti di cui al successivo art. 7, comma 1, possono essere effettuati dall'armatore anche in un porto diverso da quello d'iscrizione, purché in esso sia presente l'autorità marittima.

Art. 6.

1. Durante il periodo di fermo è consentita, senza disarmo della nave, l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, purché la relativa istanza di rinnovo sia stata prodotta in data antecedente alla scadenza del certificato stesso.

2. Ai fini della realizzazione delle operazioni di cui al precedente comma, la nave può, durante il periodo di fermo, raggiungere il luogo in cui saranno effettuate le operazioni stesse, così come attestate da apposito impegno del cantiere, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'ufficio marittimo presso il quale è stato iniziato il fermo.

3. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il solo periodo di tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno realizzate le operazioni.

4. La nave che è stata posta in disarmo per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria in data antecedente l'inizio del fermo e che permane in stato di disarmo durante lo stesso periodo di fermo, non è ammessa ai benefici del premio.

Art. 7.

1. A cura dell'armatore devono essere depositati, presso gli uffici marittimi entro il giorno precedente a quello di inizio del periodo di fermo, nell'orario fissato da ciascun ufficio in modo da tener conto, per quanto

possibile, del ritorno dalla giornata di pesca, i documenti di bordo dell'unità che effettua il fermo e, per quelle unità per le quali sia stato già rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.

2. Entro tre giorni dall'inizio del fermo per le navi dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione, l'autorità marittima, presso il cui ufficio sono stati depositati i documenti di bordo, comunica all'ufficio marittimo d'iscrizione gli estremi di identificazione della nave e la data di inizio del fermo dell'unità.

3. Effettuata la consegna dei documenti di bordo ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, la nave non può essere trasferita in altro porto, ad esclusione dell'ipotesi di cui al comma 2 del precedente art. 6.

4. Ai fini della corresponsione del premio di fermo biologico, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità abilitate all'uso dell'attrezzo turbosoffiante che hanno effettuato il secondo mese di fermo biologico, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 15 giugno 1993, nel mese di maggio o luglio.

Art. 8.

1. L'armatore, con istanza da presentare al capo del compartimento marittimo d'iscrizione, può richiedere che il pagamento del premio sia effettuato attraverso la cooperativa o l'associazione cui egli aderisce.

Art. 9.

1. Il premio di fermo biologico è corrisposto a condizione che l'unità da pesca:

a) sia iscritta nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti, nonché annotata nei registri delle imprese di pesca;

b) sia abilitata ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, all'esercizio della pesca a strascico e/o traino pelagico e/o sciabica e/o con attrezzo turbosoffiante e sia in possesso delle relative attrezzature nel periodo stabilito per il fermo, nonché sia in armamento durante il medesimo periodo. Per la nave autorizzata all'attrezzo turbosoffiante che abbia effettuato il fermo biologico di cui al comma 2 del precedente art. 6 nel mese di maggio o luglio non è richiesto il requisito dell'armamento durante il periodo di fermo stesso;

c) risulti, per almeno centoventi giorni nel corso dell'anno civile precedente a quello del fermo, convenientemente armata ed equipaggiata, ai sensi dell'art. 164 del codice della navigazione, abilitata alla navigazione e all'esercizio della pesca con i sistemi di cui alla lettera precedente, nonché nella disponibilità dell'armatore o della società di armamento.

2. Nel caso in cui la nave oggetto del fermo abbia sostituito un'altra nave, già in possesso dell'armatore o della società di armamento, è necessario che l'unità sostituita risponda al requisito di cui alla lettera *c)* del comma 1 del presente articolo oppure che la sommatoria dei periodi di armamento di entrambe le unità risulti pari ad almeno centoventi giorni.

3. Nel caso in cui la nave per la quale si richiede il premio di fermo sia stata oggetto di cambio armatore o società di armamento, è necessario che la stessa risulti in possesso del requisito di cui alla lettera *c)* del comma 1 del presente articolo e il relativo premio sarà corrisposto all'armatore che ha ottemperato all'obbligo del fermo biologico.

4. Il premio di fermo biologico è corrisposto, inoltre, a condizione che l'armatore o la società di armamento:

a) abbia osservato tutte le previsioni e condizioni stabilite nel presente decreto;

b) sia iscritto nei registri delle imprese di pesca;

c) non sia incorso in provvedimenti sanzionatori comminati dall'autorità giudiziaria per violazione di norme sulla pesca, in base ai quali sia stata inibita l'attività di pesca, anche per una sola frazione del periodo di fermo.

5. La mancanza di una sola delle condizioni di cui al presente articolo comporta l'inammissibilità della domanda di corresponsione del premio, pur rimanendo l'obbligo per l'armatore di osservare il fermo nel periodo stabilito.

6. È comunque consentito il pagamento del premio nel caso di nave pignorata allorché non sia impedito all'armatore l'esercizio dell'attività di pesca e la nave risulti in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dal presente decreto.

7. Le disposizioni del presente articolo sono valide anche per le imprese di pesca che effettuano facoltativamente il fermo.

Art. 10.

1. È corrisposta all'impresa di pesca un'indennità giornaliera nella misura di lire quarantamila per ciascun componente l'equipaggio al quale deve comunque essere erogato dall'armatore il minimo monetario garantito dal contratto collettivo di lavoro.

2. Il premio di fermo temporaneo e l'indennità giornaliera non sono cumulabili con indennità e analoghi contributi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni.

3. Il premio di fermo viene corrisposto agli armatori secondo i massimali di cui alla tabella 2 del regolamento CEE 3699/93. L'armatore deve comunque assicurare, pena la decadenza dal contributo, il pagamento del minimo monetario garantito e degli oneri previdenziali e assistenziali.

4. Le capitanerie di porto, per le navi iscritte nelle proprie matricole e nei propri registri comunicano entro quindici giorni dall'inizio di ciascun periodo di fermo, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, l'ammontare presunto del fabbisogno finanziario, per la corresponsione dei premi e dell'indennità.

Art. 11.

1. Salvo i casi di forza maggiore o di sbarco volontario non è consentito lo sbarco dei membri dell'equipaggio nei due giorni precedenti e nei trenta giorni successivi il periodo di fermo biologico.

2. L'indennità per il marittimo imbarcato non viene concessa qualora questi sbarchi volontariamente durante il periodo di fermo. Nel caso di sbarco determinato da causa di forza maggiore, l'indennità è corrisposta fino alla data dello sbarco.

3. Nel caso di sbarco avvenuto prima dell'inizio del periodo di fermo, per malattia o infortunio, per il marittimo che si imbarca nuovamente sulla medesima unità durante il fermo stesso, l'indennità è corrisposta a far data dal giorno del reimbarco.

4. Salvo il caso di cui al comma 3, il numero degli imbarcati per i quali sarà corrisposta l'indennità giornaliera è quello risultante alla data del giorno precedente l'inizio del periodo di fermo.

Art. 12.

1. Al termine del periodo di fermo l'autorità marittima competente rilascia, per ciascuna nave, un'attestazione predisposta secondo lo schema in allegato *A*, da cui risulti il periodo di fermo effettuato.

Art. 13.

1. Ai fini della corresponsione del premio la stazza lorda da prendere a base per il calcolo è quella risultante alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 14.

1. Al fine di assicurare ai marittimi imbarcati la corresponsione del minimo monetario garantito previsto dal contratto collettivo di lavoro, l'armatore, all'atto della presentazione dei documenti richiesti per il pagamento dell'intero ammontare del premio, è tenuto a produrre innanzi al responsabile del procedimento, così come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, una dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale sia specificato il trattamento economico del personale imbarcato, i relativi contributi previdenziali e assistenziali, nonché la regolare effettuazione degli adempimenti a essi connessi.

2. L'armatore è tenuto, entro dieci giorni dal pagamento del premio, a presentare una quietanza concernente l'avvenuta corresponsione ai marittimi imbarcati degli importi a essi spettanti.

Art. 15.

1. Al fine di conseguire la corresponsione delle somme spettanti l'armatore deve presentare, alla capitaneria di porto di iscrizione della nave, domanda in quattro copie, di cui una in bollo, redatta secondo lo schema in allegato *B*.

Art. 16.

1. L'autorità marittima nella cui giurisdizione la nave ha osservato il periodo di fermo, attesta sulla predetta domanda il periodo di fermo effettuato.

Art. 17.

1. Sul premio di fermo spettante per la nave è operata la ritenuta d'acconto nella misura del 4% ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2 La ritenuta d'acconto di cui al precedente comma non si applica alle somme corrisposte a titolo di indennità giornaliera spettante ai membri dell'equipaggio.

3. L'importo corrispondente alle ritenute d'acconto operate è versato, a cura dell'ufficio che provvede al pagamento del premio, al bilancio di entrata dello Stato con imputazione al capo 17, capitolo 3590 «Ritenute sui contributi corrisposti alle imprese da amministrazioni dello Stato ...», ed è comunicato al competente ufficio delle imposte dirette ai sensi del secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.

Art. 18.

1. Il premio di fermo e le indennità di cui agli articoli precedenti sono corrisposti all'armatore a mezzo di un unico ordine di pagamento, da eseguirsi, salvo diversa richiesta dell'interessato, con l'emissione di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia a favore del creditore con l'arrotondamento alle cinquemila lire inferiori, sulla base di un prospetto di liquidazione redatto secondo lo schema in allegato *C*; copia del suddetto prospetto è consegnata all'armatore.

Art. 19.

1. Nelle otto settimane successive al periodo di fermo biologico le unità iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ivi operanti, abilitate allo strascico, traino pelagico e sciabica, rimangono ferme il venerdì, sabato e domenica.

2. Nelle otto settimane successive al periodo di fermo biologico le unità iscritte nei compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio, ivi operanti, abilitate allo strascico, traino pelagico e sciabica, rimangono ferme il sabato e la domenica.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non sono derogabili esclusi i casi espressamente previsti dal successivo art. 21.

4. Per le unità abilitate all'attrezzo turbosoffiante rimangono in vigore, ai fini del fermo tecnico, le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 29 maggio 1992 e 15 giugno 1993.

Art. 20.

1. Nei mesi seguenti le otto settimane successive al fermo biologico le unità da pesca abilitate allo strascico, traino pelagico e sciabica sono obbligate a sospendere la loro attività secondo le seguenti modalità:

a) le unità operanti nei compartimenti marittimi dell'Adriatico il sabato e la domenica. In tali giorni non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse;

b) le unità operanti nei compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio la domenica e, nel periodo che intercorre dal 1° aprile al 31 ottobre anche il sabato. Il sabato è consentito il recupero dell'eventuale giornata di inattività per avverse condizioni meteomarine.

2. Le navi abilitate ai sistemi di pesca stagionali, ai sistemi di posta fissa, ai palangari e alle reti a circuizione, nonché alle unità asservite a impianti di acquicoltura possonoo, su richiesta dell'armatore presentata alla capitaneria di porto d'iscrizione, esercitare la pesca anche nei giorni di sabato e domenica previa sospensione dell'abilitazione a tutti gli altri sistemi di pesca da annotarsi sulla licenza di pesca a cura dell'autorità marittima.

3. Nei giorni di fermo di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 19, nonché al comma 1 del presente art. 20, non e consentito, con l'eccezione dei casi espressamente previsti dal presente decreto, l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico, traino pelagico e sciabica a nessuna unità anche se proveniente da altri compartimenti marittimi.

Art. 21.

1. Le unità abilitate alla pesca mediterranea nonché le navi che effettuano per consuetudine la pesca dei gamberi di profondità, in deroga alle prescrizioni dei precedenti articoli 19 e 20, attuano il fermo tecnico al termine di ogni campagna di pesca in ragione di due giorni per ogni cinque di attività.

2. A tal fine il capo del compartimento d'iscrizione della nave rilascia apposita autorizzazione su richiesta dell'armatore presentata almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni campagna di pesca.

3. Ai fini dell'osservanza del fermo tecnico di cui al primo comma l'armatore è tenuto a comunicare alla capitaneria di porto d'iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca e a consegnare i relativi documenti di bordo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia e della Sardegna che operino oltre i limiti del mare territoriale; fanno eccezione le navi che esercitano la pesca nelle acque del canale di Sicilia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1995
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 173

ALLEGATO *A*

DICHIARAZIONE

Si dichiara che il M/p ....
n. .... di matricola o del R.N.M.G. di ....
ha effettuato nell'anno 19........ il fermo temporaneo obbligatorio nel periodo dal .... al ....

Il comandante

....

ALLEGATO *B*

Alla capitaneria di porto di ....

La sottoscritta ditta...
con sede in .... via..
codice fiscale o partita I.V.A. n.............. iscritta al n. ....
del registro delle imprese di pesca di ....
armatrice del M/p.. n. .... di matricola
o del R.N.M.G. di .... di .... t.s.l.,
con apparato propulsore di......................... HP, entrato in esercizio
in data .... con l'equipaggio composto da:

....
....
....
....

che ha effettuato il fermo temporaneo obbligatorio per l'anno ....
dal .... al .... chiede la corresponsione del relativo premio e dell'indennità per l'equipaggio, come risulta dalla documentazione che allega (*).

Lì, ...

Firma ....

Visto, si attesta che il predetto motopeschereccio ha effettuato il fermo temporaneo obbligatorio nel periodo sopraindicato, che i predetti marittimi erano regolarmente imbarcati.

Lì, ...

Timbro e firma dell'autorità marittima

....

(*) Per le unità da pesca autorizzate all'uso dell'attrezzo turbosoffiante l'armatore deve rendere la presente dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ALLEGATO *C*

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

Capitaneria di porto di.................................... *anno di fermo* ....

M/p...
n. .... di matricola o del R.N.M.G...... ....
di .... t.s.l. e di n. .... anni compiuti abilitato alla pesca con sistema ....

Armatore

Cognome .... nome ....
luogo e data di nascita ....
residenza.. codice fiscale ....

Vista l'attestazione dell'autorità marittima apposta sulla domanda presentata dalla ditta armatrice, accertato che risultano osservate tutte le condizioni stabilite per il fermo temporaneo obbligatorio dell'anno 19...., di dispone la corresponsione di quanto segue:

a) premio di fermo temporaneo:

L. .... × giorni .... L..........................

b) ritenuta di acconto del 4%.............. L..........................

Differenza L..........................

c) indennità giornaliera:

L. 40.000 × persone n.... × giorni ... L..........................

Totale L..........................

d) bollo di quietanza ed arrotondamento L.............. + —

Importo netto da corrispondere L..........................

Si (dispone il pagamento del predetto importo per il quale, sul capitolo ...., anno finanziario 19...., viene emesso l'ordinativo di pagamento n. .... in data .... di L. .... sull'ordine di accreditamento n. .... del ....

Il comandante

....

L'ufficiale di cassa

....

95A4583

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 luglio 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola fertilizzanti», in Recanati.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 29 marzo 1995 con la quale il tribunale di Macerata ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa agricola fertilizzanti», con sede in Recanati (Macerata), già Montelupone (Macerata);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa agricola fertilizzanti», con sede in Recanati (Macerata), gia Montelupone (Macerata), costituita per rogito notaio dott. Mario Fanti in data 28 giugno 1975, rep. n. 6710, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile n. 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la dott.ssa Rossi Paola, nata ad Ancona il 6 ottobre 1966 e residente in p.le Carnevali, 5 Montefano (Macerata), ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 1995

Il Ministro: TREU

95A4545

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 19 luglio 1995.

Approvazione della scheda di attuazione degli interventi di cui al punto 5.1.5, lettera «C» della delibera CIPE del 21 dicembre 1993, relativamente all'area programmata E «aree di sviluppo occupazionale ambientale nel Mezzogiorno».

IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, inerente la programmazione triennale per la tutela ambientale;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 13 del decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, che detta normative per l'accelerazione degli investimenti pubblici;

Visto il programma triennale per la tutela ambientale 1994-1996 approvato con delibera CIPE del 21 dicembre 1993, successivamente integrata e modificata con delibera CIPE del 3 agosto 1994;

Visto in particolare il punto 5.1.5 della citata delibera CIPE del 21 dicembre 1993 che, alla lettera «C» prescrive l'emanazione di decreti direttoriali concernenti la «scheda di attuazione dell'intervento»;

Decreta:

È approvata l'allegata scheda di attuazione degli interventi di cui al punto 5.1.5, lettera «C» della delibera CIPE del 21 dicembre 1993, relativamente all'area programmata E «aree di sviluppo occupazionale ambientale nel Mezzogiorno».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1995

Il direttore generale: MONACO

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE

1994 - 1996

SCHEDA DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

REGIONE. ____________________________________

TITOLO DELL'INTERVENTO ______________________________

____

____

____

Numero identificativo dell'intervento: ________
(vedi Tabella "A" del documento di programma)

Area progr.: _____ Settore: _____ Tipologia: ________________________

Estremi atto di approvazione del progetto esecutivo: ______________________

Estremi atto di aggiudicazione: ____________________________________

SEZIONE 1

INFORMAZIONI GENERALI

SOGGETTO PUBBLICO TITOLARE ____________________

SOGGETTO ESECUTORE ____________________

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (indicare nome, indirizzo e recapito telefonico) ____________________

____

ENTE PROPRIETARIO ____________________
(indicare chi rimarrà proprietario dei beni e/o dei risultati resisi disponibili con la realizzazione dell'intervento)

COSTO DELL'INTERVENTO PROPOSTO
(v. Scheda di identificazione del DRP) ....
(in milioni di lire e comprensivo di IVA)

di cui:

FINANZIAMENTO RICHIESTO SU FONDI PTTA .... LEGGI DI FINANZ. ....
(in milioni di lire)

DATA DI AGGIUDICAZIONE |___/___/___|
Estremi atto di approvazione della Regione

DATA CONSEGNA LAVORI |___/___/___|

DATA APERTURA CANTIERE O AVVIO ATTIVITA' |___/___/___|

EVENTUALE RITARDO AVVIO ATTIVITA' (mesi) |_______|
Esplicitare la motivazione:

DATA ULTIMAZIONE LAVORI: da contratto. |___/___/___|

prevista |___/___/___|

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

1) Descrizione dettagliata delle attività previste ed individuazione delle caratteristiche tecniche e/o funzionali più significative che dovranno essere riportate nella Tavola 1

2) Obiettivi da conseguire e risultati attesi (benefici ambientali)

3) Costi dell'intervento
(riportare i dati relativi nelle Tavole 2a o 2b a seconda che ci si riferisca ad opere o ad altre attività)

4) Nel caso che l'intervento proposto costituisca la realizzazione, il completamento o la riattivazione di interventi previsti da programmi già finanziati dal Ministero dell'Ambiente, dovranno essere fornite le seguenti informazioni

Fonti di finanziamento:

	PIANO ANNUALE 1988	☐
	P.T.T.A. 89-91	☐
	ALTRE LEGGI STATALI	☐
	LEGGI REGIONALI	☐
	ENVIREG	☐
	ALTRE (specificare)	☐
		☐

Provvedimento di finanziamento ____________________

Importo finanziato (in milioni di lire) ____________

5) Cronogramma delle attività previste

6) Indicare se il progetto si colloca in un settore di intervento comunitario SI ☐ NO ☐

In caso affermativo, indicare la corrispondente normativa comunitaria: ____________________

SEZIONE 2

TAVOLA n. 1

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE E/O FUNZIONALI DELL'INTERVENTO

NOTA: Scegliere e compilare, tra le tavole riportate nell'**ALLEGATO**, quella corrispondente alla tipologia dell'intervento in esame.

TAVOLA n. 2a

COSTI DELL'INTERVENTO
(Opere)

(milioni di Lire)

N.	Voci di costo	Valori all'atto della approvazione del progetto esecutivo	Valori dopo l'affidamento	Valori della variante n. ...
1	Lavori			
2	Somme a disposizione			
3	I.V.A			
4	TOTALE GENERALE			

N.B. Nel caso in cui l'intervento venga realizzato mediante l'aggiudicazione di più appalti, compilare la Tavola 2a per l'intero progetto e per ciascun appalto.

TAVOLA n. 2b

COSTI DELL'INTERVENTO
(Altre attività)

(milioni di Lire)

N.	Voci di costo	Valori all'atto della approvazione del progetto esecutivo	Valori dopo l'affidamento	Valori della variante n. ...
1	Studi, ricerche, attività di formazione, ecc.			
2	Acquisto di beni durevoli (impianti, attrezzature, immobili, ecc.)			
3	Spese generali			
4	I.V.A.			
5	TOTALE GENERALE			

Tavola 1 a

STUDI E SERVIZI

Area interessata dall'intervento

Comune/i [ ]

Parametro dimensionale
Unità di misura
Valore del parametro

Compilare per ogni attività o fase e per l'intero intervento

Attività o fase [ ]

Qualifica	Personale proprio n. unità	Personale proprio n. ore	Contratti n. unità	Contratti n. ore
dirigenti				
laureati				
diplomati				
altri (specificare)				

Acquisto di beni e servizi

Beni	descrizione	unità di misura	quantità
macchine e attrezzature			
mezzi di trasporto			
materiali documentali			
altri (specificare)			

Servizi
Prestazione di terzi (specificare)
Altri (specificare)

Indagini di campo
n. stazioni di osservazione
n. parametri da rilevare
estensione territoriale osservata
altro

Analisi
n. campioni
n. parametri per campioni
altro (specificare)

Sistema informativo
sviluppo software applicativo
n. variabili
n. dati per variabile
altro (specificare)

Tavola 1 b

FORMAZIONE

Area interessata dall'intervento

Comune/i	

Compilare per ogni attività o fase e per l'intero intervento

Attività	

Coordinamento	n. unità	n. ore
dirigenti		
laureati		
diplomati		
altri (specificare)		

Docenze

Oggetto della formazione	n. docenti	n. ore

Contratti	durata media	n. contratti	n. contratti a tempo determin.	n.totale contratti
laureati				
diplomati				
altri (specificare)				

Acquisto di beni e servizi

Beni	descrizione	unità di misura	quantità
macchine e attrezzature			
mezzi di trasporto			
materiali documentali			
altri (specificare)			

Servizi	
Prestazione di terzi (specificare)	
Altri (specificare)	

Tavola 1 c

ALTRE ATTIVITA' O OPERE

Area interessata dall'intervento

Comune/i	

Parametro dimensionale	
Unità di misura	
Valore del parametro	

Coordinamento	**n. unità**	**n. ore**
dirigenti		
laureati		
diplomati		
altri (specificare)		

Contratti	**durata media**	**n. contratti**	**n. contratti a tempo determin.**	**n.totale contratti**
laureati				
diplomati				
altri (specificare)				

Tipologia di opera o attività	**parametri dimensionali e di prestazione**	**unità di misura**	**valore del parametro**

95A4543

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 6 luglio 1995.

Modificazioni all'allegato 4 dell'ordinamento dei servizi del CNR in ordine al cambio di denominazione del Centro per lo studio delle cause di deperimento e dei metodi di conservazione delle opere d'arte «Gino Bozza», Milano, in «Centro di studio sulle cause di deperimento e sui metodi di conservazione delle opere d'arte "Gino Bozza"».

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi di cui al decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 13125 in data 19 gennaio 1995;

Viste le deliberazioni del consiglio di presidenza e della giunta amministrativa del CNR, rispettivamente in data 20 maggio 1993 e 9 giugno 1993, relative al rinnovo della Convenzione del centro per lo studio delle cause di deperimento e dei metodi di conservazione delle opere d'arte «Gino Bozza», nonché al cambio di denominazione del centro medesimo in «Centro di studio sulle cause di deperimento e sui metodi di conservazione delle opere d'arte "Gino Bozza"»;

Considerato che il CNR, con nota prot. n. 085304 in data 5 luglio 1994, ha interessato sulla convenzione in argomento il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministero del tesoro per il parere di cui all'art. 6 della legge 2 marzo 1963, n. 283;

Viste le note prot. n. 168770 in data 3 agosto 1994 e prot. SVE/713/B/9/150 in data 2 maggio 1995, con le quali, rispettivamente, il Ministero del tesoro ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si sono espressi positivamente circa il predetto cambio di denominazione;

Ravvisata l'opportunità di provvedere alla modifica della denominazione del centro in questione;

Decreta:

L'allegato 4 dell'ordinamento dei servizi, di cui al decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 13125 in data 19 gennaio 1995 è modificato nel senso che il centro per lo studio delle cause di deperimento e dei metodi di conservazione delle opere d'arte «Gino Bozza», Milano, afferente al Comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura, assume la denominazione di «Centro di studio sulle cause di deperimento e sui metodi di conservazione delle opere d'arte "Gino Bozza"».

Si riporta in allegato l'elenco completo di tutti gli istituti e centri del CNR, con l'indicazione dei rispettivi comitati di afferenza, comprensivo della modifica di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 6 luglio 1995

Il presidente: GARACI

ALLEGATO

01 - *Comitato nazionale per le scienze matematiche*

All. 3 - Istituto per la matematica applicata, Genova
- Istituto di analisi numerica, Pavia
- Istituto per le applicazioni del calcolo «Mauro Picone», Roma
- Istituto di analisi globale ed applicazioni, Firenze
- Istituto per le applicazioni della matematica, Napoli
- Istituto per le applicazioni della matematica e dell'informatica, Milano (con sezioni distaccate a Firenze e a Torino)
- Istituto per ricerche di matematica applicata, Bari
- Istituto di matematica computazionale, Pisa

All. 4 - Centro di ricerche per il calcolo parallelo e i supercalcolatori, Napoli

02 - *Comitato nazionale per le scienze fisiche*

All. 3 - Istituto di studio e tecnologie sulle radiazioni extraterrestri, Bologna
- Istituto di radioastronomia, Bologna
- Istituto per lo studio dei fenomeni fisici e chimici della bassa e alta atmosfera, Bologna
- Istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche, Firenze
- Istituto di elettronica quantistica, Firenze
- Istituto di cibernetica e biofisica, Genova
- Istituto per ricerche in fisica cosmica e tecnologie relative, Milano
- Istituto di fisica del plasma, Milano
- Istituto di cibernetica, Napoli
- Istituto di materiali speciali per l'elettronica e magnetismo, Parma
- Istituto di elaborazione della informazione, Pisa
- Istituto di biofisica, Pisa
- Istituto di acustica «O.M. Corbino», Roma
- Istituto di fisica atomica e molecolare, Pisa
- Istituto di fisica dell'atmosfera, Roma
- Istituto di fisica dello spazio interplanetario, Frascati (Roma)
- Istituto di elettronica dello stato solido, Roma
- Istituto di astrofisica spaziale, Frascati (Roma)
- Istituto di cosmo-geofisica, Torino
- Istituto per lo studio della dinamica delle grandi masse, Venezia
- Istituto di tecniche spettroscopiche, Messina
- Istituto per le applicazioni interdisciplinari della fisica, Palermo
- Istituto di fisica cosmica con applicazioni all'informatica, Palermo
- Istituto di struttura della materia, Frascati (Roma)
- Istituto per l'elaborazione di segnali ed immagini, Bari

- Istituto per lo studio delle metodologie geofisiche-ambientali, Modena
- Istituto nazionale di metodologie e tecnologie per la microelettronica, Catania
- Istituto di tecnologia informatica spaziale, Matera
- Istituto per lo studio di nuovi materiali per l'elettronica, Lecce

All. 4 - Centro di elettronica quantistica e strumentazione elettronica, Milano
- Centro per l'astronomia infrarossa e lo studio del mezzo interstellare, Firenze
- Centro di fisica degli stati aggregati ed impianto ionico, Trento
- Centro di studio per la fisica delle superfici e delle basse temperature, Genova

03 - *Comitato nazionale per le scienze chimiche*

All. 3 - Istituto di spettroscopia molecolare, Bologna
- Istituto di fotochimica e radiazioni d'alta energia, Bologna
- Istituto dei composti del carbonio contenenti eteroatomi e loro applicazioni, Ozzano Emilia (Bologna)
- Istituto di chimica e tecnologia dei materiali e dei componenti per l'elettronica, Bologna
- Istituto per lo studio della stereochimica ed energetica dei composti di coordinazione, Firenze
- Istituto di chimica delle macromolecole, Milano
- Istituto di chimica di molecole di interesse biologico, Napoli
- Istituto di ricerca e tecnologia delle materie plastiche, Napoli (con sezione distaccata a Brindisi)
- Istituto di ricerche sulla combustione, Napoli
- Istituto di chimica e tecnologie inorganiche e dei materiali avanzati, Padova
- Istituto di polarografia ed elettrochimica preparativa, Padova
- Istituto di chimica quantistica ed energetica molecolare, Pisa
- Istituto di chimica dei materiali, Roma (Montelibretti)
- Istituto di cromatografia, Roma (Montelibretti)
- Istituto di strutturistica chimica «Giordano Giacomello», Roma (Montelibretti)
- Istituto di chimica nucleare, Roma (Montelibretti)
- Istituto di metodologie avanzate inorganiche, Roma (Montelibretti)
- Istituto per l'applicazione delle tecniche chimiche avanzate ai problemi agrobiologici, Sassari
- Istituto per la chimica e la tecnologia dei materiali polimerici, Catania
- Istituto per lo studio delle sostanze naturali di interesse alimentare e chimico farmaceutico, Valverde (Catania)
- Istituto di ricerche sui metodi e processi chimici per la trasformazione e l'accumulo dell'energia, Messina
- Istituto di chimica fisica applicata dei materiali, Genova
- Istituto di chimica analitica strumentale, Pisa
- Istituto di chimica e tecnologia dei prodotti naturali, Palermo
- Istituto per i materiali speciali, Potenza
- Istituto di ricerca su membrane e modellistica di reattori chimici, Cosenza
- Istituto per la tecnologia dei materiali compositi, Napoli
- Istituto di studi chimico-fisici di macromolecole sintetiche e naturali, Genova

All. 4 - Centro di studio sulle sostanze organiche naturali, Milano
- Centro di studio sulla sintesi e la struttura dei composti dei metalli di transizione nei bassi stati di ossidazione, Milano
- Centro di studio per la sintesi e la stereochimica di speciali sistemi organici, Milano
- Centro di studio sui processi elettrodici, Milano
- Centro per lo studio sulle relazioni tra struttura e reattività chimica, Milano
- Centro di studio per la chimica dei composti cicloalifatici ed aromatici, Genova
- Centro di studio per la chimica e tecnologia dei composti metallorganici degli elementi di transizione, Padova
- Centro di studio sui meccanismi di reazioni organiche, Padova
- Centro di studio sulla stabilità e reattività dei composti di coordinazione, Padova
- Centro di studio sulla chimica del farmaco e dei prodotti biologicamente attivi, Padova
- Centro di studio sugli stati molecolari radicalici ed eccitati, Padova
- Centro di studio per la fisica delle macromolecole, Bologna
- Centro di studio su fotoreattività e catalisi, Ferrara
- Centro di studio sulla chimica e struttura dei composti eterociclici e loro applicazioni, Firenze
- Centro studi sui processi ionici di polimerizzazione e proprietà fisiche e tecniche di sistemi di macromolecole, Pisa
- Centro di studio per l'elettrochimica e la chimica fisica delle interfasi, Roma
- Centro di studio sulla struttura e attività catalitica dei sistemi di ossidi, Roma
- Centro di studio per la termodinamica chimica alle alte temperature, Roma
- Centro di studio per la chimica delle sostanze organiche naturali, Roma
- Centro di studio per la chimica del farmaco, Roma
- Centro di studio sui meccanismi di reazione, Roma
- Centro di studio per la strutturistica diffrattometrica, Parma
- Centro di studio per la chimica dei plasmi, Bari
- Centro di studio per la sintesi, le proprietà chimiche e le proprietà fisiche di macromolecole stereordinate e otticamente attive, Pisa
- Centro di studio sui biopolimeri, Padova
- Centro di studio per la radiochimica ed analisi per attivazione, Pavia
- Centro di studio per la termodinamica e l'elettrochimica dei sistemi salini fusi e solidi, Pavia
- Centro di studio sulle metodologie innovative di sintesi organiche, Bari
- Centro di studi chimico-fisici sull'interazione luce-materia, Bari
- Centro di studio sulla chimica e le tecnologie per l'ambiente, Venezia

04 - *Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche*

All. 3 - Istituto di neuroscienze e bioimmagini, Milano
- Istituto di fisiologia clinica, Pisa
- Istituto di neurofisiologia, Pisa
- Istituto di mutagenesi e differenziamento, Pisa
- Istituto di biologia cellulare, Roma
- Istituto di psicobiologia e psicofarmacologia, Roma
- Istituto di psicologia, Roma
- Istituto di ricerche sulle talassemie ed anemie mediterranee, Cagliari (con sezione a Sassari)
- Istituto di biologia dello sviluppo, Palermo
- Istituto di citomorfologia normale e patologica, Chieti

- Istituto sulla tipizzazione tissutale e problemi della dialisi, L'Aquila
- Istituto di medicina sperimentale e biotecnologie, Cosenza
- Istituto di medicina sperimentale, Roma
- Istituto di fisiopatologia respiratoria, Palermo
- Istituto di tecnologie biomediche avanzate, Milano
- Istituto di neurobiologia, Roma
- Istituto di scienze e tecnologie dello sport Palermo
- Istituto di bioimmagini e fisiopatologia del sistema nervoso centrale, Catania
- Istituto di biotecnologie applicate alla farmacologia, Catanzaro
- Istituto di metodologie diagnostiche avanzate, Palermo
- Istituto per lo studio della patologia del sangue e degli organi emopoietici, Sassari

All. 4 - Centro di studio dell'immunogenetica e l'oncologia sperimentale, Torino
- Centro di studio sulla biologia cellulare e molecolare delle piante, Milano
- Centro di studio sulla farmacologia delle infrastrutture cellulari, Milano
- Centro di studio per le ricerche cardiovascolari, Milano
- Centro di studio sulla patologia cellulare, Milano
- Centro di studio sulla patologia della mammella e la produzione igienica del latte, Milano
- Centro di studio per la neurofisiologia cerebrale, Genova
- Centro di studio per la biologia e fisiopatologia muscolare, Padova
- Centro di studio per la fisiologia e la biochimica delle emocianine, Padova
- Centro di studio sulla fisiologia mitocondriale, Padova
- Centro di studio per la faunistica ed ecologia tropicali, Firenze
- Centro di studio sulla genetica evoluzionistica, Roma
- Centro di studio sulla biologia molecolare, Roma
- Centro di studio per gli acidi nucleici, Roma
- Centro di studio per la fisiopatologia dello shock, Roma
- Centro di studio per la endocrinologia e l'oncologia sperimentale, Napoli
- Centro di studio sui mitocondri e metabolismo energetico, Bari (con sezione distaccata a Trani)
- Centro di studio per l'istochimica, Pavia
- Centro di fisiologia clinica, Reggio Calabria
- Centro per lo studio delle cellule germinali, Siena
- Centro per la neurofarmacologia, Cagliari
- Centro di studio per la medicina nucleare, Napoli
- Centro per lo studio dell'invecchiamento, Padova

05 - *Comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie*

All. 3 - Istituto internazionale per le ricerche geotermiche, Pisa
- Istituto di geocronologia e geochimica isotopica, Pisa
- Istituto per il trattamento dei minerali, Roma
- Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del bacino padano, Torino
- Istituto di geologia marina, Bologna
- Istituto internazionale di vulcanologia, Catania
- Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia meridionale ed insulare, Roges di Rende (Cosenza)
- Istituto di ricerca sul rischio sismico, Milano
- Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nei bacini dell'Italia Nord-Orientale, Padova
- Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Italia centrale, Perugia
- Istituto di geochimica dei fluidi, Palermo
- Istituto di ricerca «Geomare Sud», Napoli
- Istituto di ricerca per lo sviluppo di metodologie cristallografiche, Bari
- Istituto di ricerca sulle argille, Marsiconuovo

All. 4 - Centro di studio per i problemi minerari, Torino
- Centro di studi sulla geodinamica delle catene collisionali, Torino
- Centro di studio per la geodinamica alpina e quaternaria, Milano
- Centro di studio per la cristallochimica e cristallografia, Pavia
- Centro di studio per la geodinamica alpina, Padova
- Centro di studio per la minerogenesi e la geochimica applicata, Firenze
- Centro di studio di geologia dell'Appennino e delle catene perimediterranee, Firenze
- Centro di studio per la geologia strutturale e dinamica dell'Appennino, Pisa
- Centro di studio per il quaternario e l'evoluzione ambientale, Roma
- Centro di studio per la geologia tecnica, Roma
- Centro di studio per gli equilibri sperimentali in minerali e rocce, Roma
- Centro di studi geominerari e mineralurgici, Cagliari
- Centro di studio sulle risorse idriche e la salvaguardia del territorio, Bari

06 - *Comitato nazionale per le scienze agrarie*

All. 3 - Istituto di nematologia agraria applicata ai vegetali, Bari
- Istituto del germoplasma, Bari
- Istituto per lo studio dei problemi agronomici dell'irrigazione nel Mezzogiorno, Ercolano (Napoli)
- Istituto di ricerche sull'adattamento dei bovini e dei bufali all'ambiente del Mezzogiorno, Ponticelli (Napoli)
- Istituto per le biosintesi vegetali nelle piante di interesse agrario, Milano
- Istituto per la chimica del terreno, Pisa
- Istituto di biochimica ed ecofisiologia vegetali, Roma (Montelibretti)
- Istituto di fitovirologia applicata, Torino
- Istituto per la fisiologia della maturazione e della conservazione del frutto delle specie arboree mediterranee, Sassari
- Istituto per l'agrometeorologia e l'analisi ambientale applicata all'agricoltura, Firenze
- Istituto tossine e micotossine da parassiti vegetali, Bari
- Istituto di ecologia e di idrologia forestale, Castiglione Cosentino (Cosenza)
- Istituto sulla propagazione delle specie legnose, Scandicci (Firenze)
- Istituto miglioramento genetico delle piante forestali, Firenze
- Istituto per l'agroselvicoltura, Porano (Terni)
- Istituto per la difesa e la valorizzazione del germoplasma animale, Milano
- Istituto di ricerche sull'olivicoltura, Perugia
- Istituto di ricerche sul miglioramento genetico delle piante foraggere, Perugia
- Istituto sull'orticoltura industriale, Bari
- Istituto di ricerca sulle biotecnologie agroalimentari, Lecce
- Istituto di ricerca sul monitoraggio degli agroecosistemi Sassari
- Istituto di orticoltura e colture industriali, Marsiconuovo
- Istituto di ecofisiologia delle piante arboree da frutto, Bologna

All. 4 - Centro di ricerche sui ruminanti minori, Bari
- Centro di studio sulla micologia del terreno, Torino
- Centro di studio per il miglioramento genetico e la biologia della vite, Torino
- Centro di studio per l'alimentazione degli animali in produzione zootecnica, Torino
- Centro di studio sulla biologia ed il controllo delle piante infestanti, Padova
- Centro di studio sulla gestione dei sistemi agricoli e territoriali, Bologna
- Centro di studio dei fitofarmaci, Bologna
- Centro di studio per la conservazione dei foraggi, Bologna
- Centro di studio per la patologia delle specie legnose montane, Firenze
- Centro di studio per i colloidi del suolo, Firenze
- Centro di studio dei microorganismi autotrofi, Firenze
- Centro di studio per la genesi, classificazione e cartografia del suolo, Firenze
- Centro di studio per la microbiologia del suolo, Pisa
- Centro di studio sulla chimica e biochimica dei fitofarmaci, Perugia
- Centro di studio sulle colture erbacee strategiche per l'ambiente mediterraneo, Catania
- Centro di studio per il miglioramento genetico degli agrumi, Palermo
- Centro per lo studio tecnologico, bromatologico e microbiologico del latte, Milano
- Centro di studio sui pascoli mediterranei, Sassari
- Centro di studio sul miglioramento genetico degli ortaggi, Portici (Napoli)
- Centro di studio sui virus e virosi delle colture mediterranee, Bari
- Centro di studio per il miglioramento sanitario delle colture agrarie, Milano
- Centro di studio sulle tecniche di lotta biologica, Napoli

07 - *Comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura*

All. 3 - Istituto per i circuiti elettronici, Genova
- Istituto per l'automazione navale, Genova
- Istituto motori, Napoli
- Istituto per la tecnica del freddo, Padova
- Istituto di sistemistica e bioingegneria, Padova
- Istituto C.N.U.C.E., Pisa
- Istituto di analisi dei sistemi ed informatica, Roma
- Istituto per la pianificazione e la gestione del territorio, Napoli
- Istituto per la residenza e le infrastrutture sociali, Bari
- Istituto per l'edilizia ed il risparmio energetico, Palermo
- Istituto per le macchine movimento terra e veicoli fuoristrada, Ferrara
- Istituto di ricerca per l'elettromagnetismo e i componenti elettronici, Napoli
- Istituto gas ionizzati, Padova
- Istituto per la ricerca sui sistemi informatici paralleli, Napoli
- Istituto per la sistemistica e l'informatica, Cosenza

All. 4 - Centro di studio sull'ingegneria dei sistemi per la elaborazione dell'informazione, Milano
- Centro di studio per l'interazione operatore-calcolatore, Bologna
- Centro di studio sulle cause di deperimento e sui metodi di conservazione delle opere d'arte, Firenze
- Centro di studio per metodi e dispositivi per radiotrasmissioni, Pisa
- Centro di studio sulle cause di deperimento e dei metodi di conservazione delle opere d'arte, Roma
- Centro di studio per l'elaborazione numerale dei segnali, Torino
- Centro di studio per la propagazione ed antenne, Torino
- Centro di studio per la dinamica dei fluidi, Torino
- Centro di studio per la televisione, Torino
- Centro di studio sulle telecomunicazioni spaziali, Milano
- Centro di studio sulla teoria dei sistemi, Milano
- Centro di studio sulle cause di deperimento e sui metodi di conservazione delle opere d'arte «Gino Bozza», Milano
- Centro di studi sulla affidabilità, sicurezza e diagnostica dei sistemi elettrici di potenza, Palermo
- Centro di studio sulle reti di elaboratori, Palermo

08 - *Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche*

All. 3 - Istituto di linguistica computazionale, Pisa
- Istituto per gli studi micenei ed egeo-anatolici, Roma
- Istituto per la civiltà fenicia e punica, Roma (Montelibretti)
- Istituto sui rapporti italo-iberici, Cagliari
- Istituto per l'archeologia etrusco-italica, Roma

All. 4 - Centro di studi del pensiero filosofico del '500 e del '600 in relazione ai problemi della scienza, Milano
- Centro di studi sulla filosofia contemporanea, Genova
- Centro di studio sulla storia della tecnica, Genova
- Centro di studio per la dialettologia italiana «O. Parlangeli», Padova
- Centro di studio per le ricerche di fonetica, Padova
- Centro di studio per il lessico intellettuale europeo, Roma
- Centro di studio del pensiero antico, Roma
- Centro di studio sull'archeologia greca, Catania
- Centro di studi vichiani, Napoli
- Centro di studi «Opera del vocabolario italiano», Firenze
- Centro per lo studio delle letterature e delle culture delle aree emergenti, Torino (con sezione distaccata a Milano)

09 - *Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche*

All. 3 - Istituto per la documentazione giuridica, Firenze
- Istituto di studi sulle regioni, Roma
- Istituto per lo studio comparato sulle garanzie dei diritti fondamentali, Napoli
- Istituto di ricerca sui sistemi giudiziari, Bologna
- Istituto di studi giuridici sulla comunità internazionale, Roma

All. 4 - Centro di studio e ricerche di diritto comparato e straniero, Roma

10 - *Comitato nazionale per le scienze economiche sociologiche e statistiche*

All. 3 - Istituto di ricerca sull'impresa e lo sviluppo, Torino
- Istituto di ricerche sulla economia mediterranea, Napoli
- Istituto di ricerche sulle attività terziarie, Napoli
- Istituto di ricerche sulla popolazione, Roma
- Istituto di ricerche sulle dinamiche della sicurezza sociale, Penta di Fisciano (Salerno)
- Istituto di ricerca sulla dinamica dei sistemi economici, Milano
- Istituto di studi sull'economia del Mezzogiorno nell'età moderna, Napoli
- Istituto di studi sulle strutture finanziarie e lo sviluppo economico, Napoli

11 - *Comitato nazionale per le ricerche tecnologiche e l'innovazione*

All. 3 - Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia, San Giuliano Milanese (Milano)
- Istituto di studi sulla ricerca e sulla documentazione scientifica, Roma
- Istituto di tecnologie biomediche, Roma
- Istituto di metrologia «G. Colonnetti», Torino
- Istituto per la meccanizzazione agricola, Torino
- Istituto di ricerche tecnologiche per la ceramica, Faenza (Ravenna)
- Istituto per la corrosione marina dei metalli, Genova
- Istituto di tecnologie industriali e automazione, Milano
- Istituto per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali, Cinisello Balsamo (Milano)
- Istituto per la lavorazione dei metalli, Orbassano (Torino)
- Istituto per le tecnologie didattiche, Genova
- Istituto per la ricerca sul legno, Firenze
- Istituto per la tecnologia del legno, San Michele all'Adige (Trento)
- Istituto sulla propulsione e sull'energetica, Peschiera Borromeo (Milano)
- Istituto di ricerche e sperimentazione laniera «O. Rivetti», Biella (Vercelli)
- Istituto di tecnologie didattiche e formative, Palermo
- Istituto per le tecnologie informatiche multimediali, Milano

12 - *Comitato nazionale per la scienza e le tecnologie dell'informazione*

13 - *Comitato nazionale per le scienze e le tecnologie dell'ambiente e dell'habitat*

All. 3 - Istituto di biologia del mare, Venezia
- Istituto italiano di idrobiologia «Dr. Marco De Marchi», Pallanza
- Istituto sperimentale talassografico, Messina
- Istituto sperimentale talassografico, Taranto
- Istituto di ricerca sulle acque, Roma (con sedi distaccate a Bari e Milano)
- Istituto di ricerche sulla pesca marittima, Ancona
- Istituto per lo sfruttamento biologico delle lagune, Lesina (Foggia)
- Istituto di tecnologia della pesca e del pescato, Mazara del Vallo (Trapani)
- Istituto inquinamento atmosferico, Roma (Montelibretti)
- Istituto di metodologie avanzate di analisi ambientale, Potenza
- Istituto per lo studio dell'inquinamento atmosferico e agrometeorologia, Lecce
- Istituto di ricerca sull'inquinamento ambientale, Sassari
- Istituto sperimentale talassografico, Trieste

14 - *Comitato nazionale per le biotecnologie e la biologia molecolare*

All. 3 - Istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli
- Istituto di biochimica delle proteine ed enzimologia, Napoli
- Istituto di chimica degli ormoni, Milano
- Istituto di genetica biochimica ed evoluzionistica, Pavia
- Istituto di genetica molecolare, Alghero (Sassari)
- Istituto di scienze dell'alimentazione, Avellino

All. 4 - Centro di studio per la chimica dei recettori e delle molecole biologicamente attive, Roma
- Centro di studio di biocristallografia, Napoli

15 - *Comitato nazionale per la scienza e la tecnologia dei beni culturali*

All. 3 - Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali, Roma (Montelibretti)
- Istituto internazionale di studi federiciani, Potenza
- Istituto per la conservazione delle opere monumentali, Lecce

95A4551

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 28 gennaio 1995.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea della fascia costiera orientale della penisola della Maddalena in territorio di Siracusa.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 7426 del 29 dicembre 1992, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, della fascia costiera orientale della penisola della Maddalena nel comune di Siracusa, la zona medesima è stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il termine di due anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di vincolo (decreto n. 7426/1992) nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana (20 febbraio 1993);

Vista la richiesta di proroga prot. n. 6589 del 17 novembre 1994, con la quale la soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa ha richiesto a questo assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, gruppo VII/BC, il rinnovo del vincolo di immodificabilità temporanea della fascia costiera orientale della penisola della Maddalena ricadente nel comune di Siracusa, meglio individuata nel decreto n. 7426 del 29 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 8 del 20 febbraio 1993;

Considerata l'imminente scadenza del termine come sopra fissato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio, meglio descritto nel decreto n. 7426 del 29 dicembre 1992, mediante adeguate misure di salvaguardia, quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa;

Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non incompatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano territoriale paesistico;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo le previsioni e le metodiche del piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1992, registro n. 3, foglio n. 351;

Rilevato che, a tale scopo, con decreto del presidente della regione Sicilia n. 862 del 5 ottobre 1993 è stato istituito presso questo assessorato il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;

Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore biennio l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea adesso vigente nel territorio del comune di Siracusa, meglio individuato nel decreto n. 7426 del 29 dicembre 1992, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato per un ulteriore biennio dalla data della sua scadenza il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, della fascia costiera orientale della penisola della Maddalena in territorio del comune di Siracusa, per effetto del decreto n. 7426 del 29 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 8 del 20 febbraio 1993, secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel suddetto provvedimento, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il 20 febbraio 1997, è vietata, nel territorio descritto e individuato nel decreto n. 7426/1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 8 del 20 febbraio 1993, facente parte del comune di Siracusa, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Siracusa perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Siracusa ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Siracusa.

Art. 4.

Il presente decreto ha efficacia dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 28 gennaio 1995

L'assessore: SARACENO

95A4585

DECRETO ASSESSORIALE 29 marzo 1995.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea della fascia costiera denominata Serrone Cipollazzo in territorio del comune di Menfi.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 5563 del 23 febbraio 1993, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, della fascia costiera denominata Serrone Cipollazzo, nel comune di Menfi, essendo la zona medesima stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il termine di due anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di vincolo nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana;

Vista la richiesta di proroga prot. n. 814 dell'8 febbraio 1995, con la quale la soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento ha richiesto a codesto assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - gruppo VII/BC, il rinnovo del vincolo di immodificabilità temporanea della fascia costiera denominata Serrone Cipollazzo, nel comune di Menfi, meglio individuata nel decreto n. 5563 del 23 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 18 del 3 aprile 1993;

Considerata l'imminente scadenza del termine come sopra fissato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 5563 del 23 febbraio 1993 mediante adeguate misure di salvaguardia, quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento;

Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di intendenti indiscriminati, non incompatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano territoriale paesistico;

Rilevato che, questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo le previsioni e le metodiche del piano di lavoro, approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, registo n. 3, foglio n. 351;

Rilevato che a tal scopo, con decreto del presidente della regione Sicilia n. 862 del 5 ottobre 1993, è stato istituito presso questo assessorato il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;

Considerato per quanto sopra espresso che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore biennio l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea adesso vigente sul territorio del comune di Menfi, meglio individuato nel decreto n. 5563 del 23 febbraio 1993, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Per tali motivi;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato per un ulteriore biennio dalla data di sua scadenza il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, sul territorio del comune di Menfi, della fascia costiera denominata Serrone Cipollazzo per effetto del decreto n. 5563 del 23 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 18 del 3 aprile 1993, secondo le disposizioni, le modalità, e gli ambiti territoriali contenuti nel suddetto provvedimento, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il 3 aprile 1997 è vietata, nel territorio descritto e individuato nel decreto n. 5563/1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 18 del 3 aprile 1993, facente parte del comune di Menfi, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Sopritendenza, al comune di Menfi perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Menfi, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Menfi.

Art. 4.

Il presente decreto ha efficacia dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 29 marzo 1995

L'assessore: SARACENO

95A4586

DECRETO ASSESSORIALE 29 marzo 1995.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea del tratto costiero dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboj in territorio del comune di Menfi.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente dalla regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 5686 del 16 marzo 1993, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica del tratto costiero dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboj, nel comune di Menfi, essendo la zona medesima stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il termine di due anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di vincolo nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana;

Vista la richiesta di proroga prot. n. 813 dell'8 febbraio 1995, con la quale la soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Agrigento ha richiesto a codesto assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Gr. VII/BC, il rinnovo del vincolo di immodificabilità temporanea del tratto costiero dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboj, nel comune di Menfi, meglio individuata nel decreto n. 5686 del 16 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 20 del 17 aprile 1993;

Considerata l'imminente scadenza del termine come sopra fissato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 5686 del 16 marzo 1993 mediante adeguate misure di salvaguardia, quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento;

Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non incompatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano territoriale paesistico;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo le previsioni e le metodiche del piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351;

Rilevato che a tale scopo, con decreto del presidente della regione Sicilia n. 862 del 5 ottobre 1993, è stato istituito presso questo assessorato il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;

Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore biennio l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea adesso vigente sul territorio del comune di Menfi meglio individuato nel decreto n. 5686 del 16 marzo 1993, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Per tali motivi;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato per un ulteriore biennio dalla data di sua scadenza il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, sul territorio del comune di Menfi, del tratto costiero dalla foce del torrente Cavarretto alla foce del fiume Carboj per effetto del decreto n. 5683 del 16 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 20 del 17 aprile 1993, secondo le disposizioni, le modalità, e gli ambiti territoriali contenuti nel suddetto procedimento, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il 17 aprile 1997 è vietata, nel territorio descritto e individuato nel decreto n. 5686/1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 20 del 17 aprile 1993, facente parte del comune di Menfi, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Menfi perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Menfi, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Menfi.

Art. 4.

Il presente decreto ha efficacia dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 29 marzo 1995

L'assessore: SARACENO

95A4587

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 21 luglio 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 relativo alle iniziative di trasformazione delle scuole dirette ai fini speciali e le proposte di istituzioni ex novo dei diplomi universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 concernente l'autorizzazione alle università ad istituire diplomi universitari;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1993 relativo alla nuova tabella XLIV dell'ordinamento didattico universitario;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 21 aprile 1995;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 1301 a 1307, relativi alla scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali, sono soppressi.

Art. 2.

L'art. 129 è così modificato:

La facoltà di lettere e filosofia conferisce:

a) la laurea in lettere;
b) la laurea in filosofia;
c) la laurea in lingue e letterature straniere europee;
d) il diploma universitario in operatore dei beni culturali;
e) il diploma universitario in servizio sociale.

Art. 3.

Dopo l'art. 149, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SERVIZIO SOCIALE

Art. 150 *(Istituzione e durata del corso di diploma universitario in servizio sociale).* — Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze adeguate di metodi e contenuti culturali e scientifici volte al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale del servizio sociale.

In particolare, il corso di diploma fornirà competenze specifiche volte a prevenire e risolvere situazioni di disagio di singoli, gruppi o comunità nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali; a promuovere e coordinare nuove risorse, anche di volontariato; a svolgere compiti di gestione, organizzazione e programmazione e direzione dei servizi sociali e a contribuire ad una diffusione delle strategie di informazione sociale sui servizi e sui diritti degli utenti.

La durata del corso di diploma è di tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di assistente sociale.

Art. 151 *(Accesso al corso di diploma)*. — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma quarto, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 152 *(Corsi di laurea e di diploma affini - riconoscimenti)* — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma di cui all'art. 150 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in sociologia, scienze dell'educazione (indirizzo extrascolastico) e scienze politiche (indirizzo politico-sociale o sociologico).

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo, indicando laddove necessario le singole corrispondenze anche parziali avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale si chiede l'iscrizione.

Art. 153 *(Articolazione del corso degli studi e del tirocinio)*. — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1.500 ore di cui almeno 600 ore di attività pratiche di tirocinio professionale svolto sotto la guida di un docente di materia professionale e con il coordinamento di un'assistente sociale operante negli enti convenzionati presso cui si svolge il tirocinio. Le attività di tirocinio — costitutive della formazione del servizio sociale — debbono essere svolte presso il servizio sociale di qualificati enti pubblici o privati, con i quali saranno stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, individuate al successivo articolo 154, dove per ciascuna area è previsto il numero minimo di ore di attività didattica.

Al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne i moduli relativi all'area professionale potranno essere affidati ad esperti di servizio sociale con titoli ed esperienza professionale documentati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.

Art. 154 *(Ordinamento didattico)*. — Il numero delle annualità non può essere inferiore a quindici e superiore a diciotto; è consentito suddividere ciascuna annualità in due moduli didattici di durata semestrale; ogni singola annualità si articola su almeno sessanta ore di didattica.

Le aree disciplinari caratterizzanti sono otto; le prime sei sono obbligatorie sul piano nazionale, mentre delle due aree seguenti almeno una dovrà essere attivata in ciascuna sede.

Il piano di studi è completato da almeno sei insegnamenti complementari tutti semestrali.

1. Area professionale del servizio sociale - Settori di sociologia generale (Q05A) e sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C) - (almeno cinque moduli annuali):

principi e fondamenti del servizio sociale;
politica sociale;
metodi e tecniche del servizio sociale;
organizzazione del servizio sociale.

2. Area di metodologia delle scienze sociali - Settori di statistica sociale (S03B) e sociologia generale (Q05A) - (almeno due moduli semestrali):

statistica sociale;
metodologia e tecnica della ricerca sociale.

3. Area psicologica - Settori di psicologia sociale (M11B) e psicologia dello sviluppo e dell'educazione (M11A) - (almeno tre moduli semestrali):

psicologia sociale;
psicologia dello sviluppo.

4. Area sociologica - Settori di sociologia generale (Q05A), di sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D), sociologia della devianza (Q05G), sociologia dei processi culturali, formativi e comunicativi (Q05B) e discipline demoetnoantropologiche (M05X) - (almeno tre moduli semestrali):

antropologia culturale;
sociologia;
teoria dei processi di socializzazione;
sociologia delle relazioni etniche;
sociologia della famiglia;
sociologia della devianza.

5. Area giuridica - Settori del diritto privato (N01X), di istituzioni di diritto pubblico (N09X), di diritto del lavoro (N07X), di diritto amministrativo (N10X) e di diritto penale (N17X) - (almeno tre moduli semestrali):

nozioni giuridiche fondamentali (N01X) o diritto privato;
diritto della sicurezza sociale o diritto del lavoro;
diritto pubblico (N09X);
diritto penale o diritto e procedura penale.

6. Area della sanità pubblica - Settori di medicina legale (F22b) e di igiene generale ed applicata (F22A) - (almeno due moduli semestrali):

medicina sociale;
igiene.

7. Area economica - Settori di economia politica (P01A), politica economica (P01B) e scienza delle finanze (P01C) - (almeno un modulo semestrale):

istituzioni di economia;
economia della sicurezza sociale;
economia pubblica.

8. Area delle scienze dell'educazione - Settori di pedagogia generale (M09A) e sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B) - (almeno un modulo semestrale):

pedagogia generale;
educazione degli adulti;
sociologia dell'educazione.

9. Le discipline complementari (tutte con modulo semestrale) saranno scelte tra le discipline obbligatorie non sostenute come tali o entro il seguente elenco, fino a concorrere al numero di insegnamenti scelto dalla struttura didattica entro i limiti del comma uno dell'art. 5:

criminologia minorile;
diritto amministrativo;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto di famiglia;
diritto penitenziario;
diritto regionale e degli enti locali;
economia aziendale;
economia del lavoro;
etica sociale;
lingua inglese;
economia applicata;
ordinamento della famiglia;
pedagogia speciale;
psichiatria;
psicodinamica delle relazioni familiari;
psicologia di comunità;
psicologia di gruppo;
psicopatologia;
sociologia della comunicazione;
sociologia della medicina;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia della salute;
sociologia della sicurezza sociale;
statistica;
storia contemporanea;
storia del pensiero;
storia dell'amministrazione pubblica;
storia delle idee;
storia delle istituzioni politiche;
storia economica e sociale del mondo contemporaneo;
storia sociale;
teoria e tecnica del colloquio psicologico.

10. Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza e la comprensione di lingua straniera con particolare riferimento ai temi del servizio sociale. La scelta della lingua e le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di diploma.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale all'estero possono essere valutate dal consiglio di diploma ai fini della frequenza del tirocinio professionale. Gli esami di tirocinio consistono nella discussione di una relazione dettagliata dell'attività professionale svolta e documentata.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti caratterizzanti e opzionali e tenuto conto della valutazione del tirocinio professionale.

Art. 155 *(Esame di diploma)*. — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di diploma. L'esame consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

Art. 156 *(Regolamento del corso di diploma)*. — Il consiglio di diploma determina con appostito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive e di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 154. Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;

le sedi di tirocinio con cui stipulare le convenzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 21 luglio 1995.

Il rettore: TESSITORE

95A4550

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 21 luglio 1995, n. 559/C.50106.D.95.

Demilitarizzazione e disattivazione delle armi da sparo. Principi generali. Legge 18 aprile 1975, n. 110.

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Ai questori della Repubblica

e, per conoscenza:

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al commissario del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al commissario del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri

Al Comando generale della Guardia di finanza

Al Banco nazionole di prova delle armi da fuoco portatili

Nella seduta n. 9/95 del 26 giugno 1995 la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi si è nuovamente interessata della «demilitarizzazione» e «disattivazione» delle armi da fuoco individuando le seguenti ulteriori disposizioni che, condivise da questo Ministero, integrano e in parte sostituiscono quelle della circolare n. 559/C-50.106-D-94 dell'11 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 1994.

1. *Per la «demilitarizzazione».*

1.*a.* L'intervento tecnico di «demilitarizzazione» potrà essere effettuato, dai soggetti abilitati, dopo trenta giorni dalla data in cui risulti, per presa d'atto, che il possessore dell'arma ha informato per iscritto, dell'operazione che intende eseguire o fare eseguire, la questura competente per territorio.

La comunicazione dovrà indicare i dati identificativi e tecnici dell'arma, nonché gli estremi di chi attuerà le operazioni tecniche necessarie.

1.*b.* L'interessato alla «demilitarizzazione», ad operazione ultimata, dovrà consegnare al predetto ufficio di pubblica sicurezza copia autenticata della certificazione rilasciata da chi ha effettuato l'intervento, attestante le operazioni eseguite sull'arma.

1.*c.* Le armi «demilitarizzate» (che otterranno l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni o la classifica di arma comune, da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, in relazione al loro stato tecnico-giuridico) dovranno essere sottoposte alla prova del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia o di una sua sezione. La prova subita dovrà risultare da appositi marchi impressi sull'arma e sul caricatore, che per costruzione dovrà contenere al massimo cinque cartucce, dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita e dal certificato di prova rilasciato dal Banco o dalla sezione. L'arma dovrà essere presentata al banco di prova corredata della certificazione di cui al precedente punto 1.*b.*

Le armi «demilitarizzate» all'estero, secondo procedure conformi alle prescrizioni nazionali, ed importate in Italia saranno pure soggette a detta prova, solo qualora non portino il marchio di analoga prova già effettuata presso un banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerato banco ufficiale (legge 12 dicembre 1973, n. 993).

2. *Per la «disattivazione».*

2.*a.* L'intervento tecnico di «disattivazione» potrà essere effettuato dai soggetti abilitati dopo trenta giorni dalla data in cui risulti, per presa d'atto, che il possessore dell'arma ha informato per iscritto, dell'operazione che intende eseguire o fare eseguire, la questura competente per territorio. La comunicazione dovrà indicare i dati identificativi e tecnici dell'arma, nonché gli estremi di chi attuerà le operazioni tecniche necessarie. Restano esclusi da tale obbligo coloro che sono autorizzati a produrre ab origine «simulacri di armi».

2.*b.* L'interessato alla «disattivazione», ad operazione ultimata, dovrà consegnare al predetto ufficio di pubblica sicurezza copia autenticata della certificazione rilasciata da chi ha effettuato l'intervento, attestante le operazioni eseguite sull'arma.

2.*c.* Le armi sottoposte a disattivazione dovranno essere private delle minuterie interne del gruppo di scatto. Il riempimento dei vuoti interni dell'arma dovrà essere eseguito per colatura con ottone fuso o con lega di antimonio. Qualora l'arma sia caratterizzata da parti in prevalenza di materiale plastico deformabile dal contatto con il metallo fuso, l'operazione potrà eseguirsi con resine epossidiche.

2.*d.* L'otturazione della canna dovrà essere effettuata con un tondino di acciaio della durezza minima di 65 HRC, introdotto a forzare, in maniera che interessi, senza soluzione di continuità, l'intera lunghezza della canna dal vivo di culatta al vivo di volata e che abbia le due estremità terminanti a punta conica, con un angolo di trenta gradi.

2.*e*. Le saldature necessarie dovranno essere effettuate non per punti, ma per linee continue di almeno un centimetro, con elettrodi di elevata durezza compatibili con il materiale di cui è composta l'arma.

2.*f*. Le prescrizioni tecniche che la circolare del 1994, ai punti *a, b, c,* (pag. 25 della *Gazzetta Ufficiale*), suggeriva come eventuali, devono intendersi tutte obbligatorie e non alternative fra di loro. L'intervento di cui al predetto punto *b*, comunque dovrà essere effettuato mediante colata di ottone fuso o con lega di antimonio.

2.*g*. Sarà altresì obbligatorio modificare la camera di cartuccia praticando sulla stessa uno o più tagli longitudinali (ASOLE PASSANTI) dal vivo di culatta all'inizio delle rigature, asportando almeno un quarto della superficie interna della camera di cartuccia.

Gli estremi delle certificazioni di cui ai punti 1*a*, 1*b*, 2*a*, 2*b*, costituiranno oggetto di inserimento, a cura delle SS.LL., nel Centro elaborazione dati per le necessarie variazioni tecnico-giuridiche di ogni singola arma (ad es. inserimento delle voci «ARMA DEMILITARIZZATA» o «ARMA DISATTIVATA»), secondo le procedure che l'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia è incaricato a predisporre e diffondere.

Al fine di conseguire il monitoraggio della reale portata del fenomeno «demilitarizzazione» e «disattivazione» riferito in particolare al periodo 1977-1994, si invitano le SS.LL. a voler predisporre adeguati accertamenti, le cui risultanze dovranno essere trasmesse a questo Dipartimento (Polizia amministrativa e sociale - Divisione armi ed esplosivi), presso collezionisti, detentori, produttori, importatori e commercianti che abbiano già segnalato o possano segnalare gli estremi quantitativi e qualitativi di armi delle specie in questione.

Al riguardo si precisa che le armi demilitarizzate o disattivate prima dell'ottobre 1994, debbono intendersi tali qualora risultino essere state sottoposte alle operazioni di cui alla circolare n. 50.106/10.CN./D-76 del 21 aprile 1977.

Tuttavia, qualora vengano rappresentate, spontaneamente, situazioni in cui armi possedute legittimamente evidenzino modifiche tecniche non pienamente rispondenti alle specifiche antecedenti o successive al 1994, sarà cura delle SS.LL. informare gli interessati che potranno, entro il 30 giugno 1996, fare eseguire sulle armi quelle operazioni tecniche necessarie a conseguire l'effettiva demilitarizzazione o disattivazione.

Sarà cura delle SS.LL. informare del contenuto della presente circolare le locali «Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» in modo da consentire, a queste ultime, di comunicare quanto sopra, nelle forme ritenute più opportune, alle associazioni e categorie del settore.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nel raccomandare la puntuale applicazione delle disposizioni suesposte e di attivare per il futuro ulteriori periodici controlli, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

p. *Il Ministro:* MASONE

95A4588

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 25 luglio 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Norme per l'introduzione di elezioni primarie per la selezione dei candidati alle consultazioni elettorali nazionali e locali».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la sede della Federazione Laburista - Via dell'Archetto n. 22 - Roma, tel. 6790948/9 - telefax 6790869.

95A4610

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 2 giugno 1995, n. 219, recante: «Norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale».

Il decreto-legge 2 giugno 1995, n. 219, recante: «Norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 128 del 3 giugno 1995.

95A4611

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 27 settembre 1994, n. 330/D, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Dall'Aglio Arnaldo, nato il 13 giugno 1914 a Colorno. — «Aiutante maggiore di un battaglione operante nella Bassa Parmense, fu tra i primi ad organizzare la "Resistenza" contro forze nazifasciste della zona. Catturato, a seguito di delazione, sdegnosamente respingeva ogni richiesta di notizie riguardanti formazioni partigiane e nominativi di comandanti. Per questo rifiuto fu sottoposto a crudeli torture alla presenza dei propri genitori, ma stoicamente sopportava la bestiale ferocia pur di non rivelare notizie utili al nemico. La sua tragica fine è tuttora avvolta nel mistero, ma essa non dovrebbe discostarsi da quella di tanti altri Patrioti che furono fucilati ed i loro corpi gettati nelle acque del Po. Egli fu un martire della "Resistenza" che con sereno coraggio e sprezzo verso i suoi carnefici seppe offrire alla Patria in olocausto la sua giovane vita per l'ideale della libertà e per la sua rinascita». — Zona di Parma, 10 agosto 1944-15 febbraio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 27 settembre 1994, n 326/S. è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Spadaro Bruno, nato il 31 marzo 1911 a Trieste. — «Dopo la liberazione di Roma si offriva volontariamente per partecipare alla lotta contro il nemico nel territorio ancora invaso. Membro di una missione

alleata con compiti di informazione e sabotaggio veniva lanciato con paracadute nella zona operativa della 113ª Brigata Garibaldi. Malgrado la frattura del piede sinistro, riportata nell'atterraggio, si dedicava efficacemente al suo compito di segnalazione radio, riuscendo di valido contributo per lo svolgimento delle operazioni militari. Partecipò attivamente ai combattimenti della 113ª Brigata, distinguendosi per coraggio e capacità. Concludeva la sua attività in Torino nelle giornate dell'insurrezione nazionale». — Roma, 8 settembre 1943-Torino 25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 27 settembre 1994, n. 329/D, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Danti Mario, nato il 22 aprile 1913 a Pompei. — «Quale medico, incaricato dal comando militare toscano dell'organizzazione sanitaria assolveva l'incarico con perizia, capacità e sicurezza. In più occasioni accorreva a prestare tempestivo soccorso a partigiani feriti, incurante della propria incolumità. Magnifico esempio di coraggio e di valoroso sanitario». — Firenze, maggio-luglio 1944.

95A4563

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 agosto 1995

Dollaro USA	1581,64
ECU	2117,18
Marco tedesco	1138,28
Franco francese	329,85
Lira sterlina	2535,05
Fiorino olandese	1015,89
Franco belga	55,341
Peseta spagnola	13,320
Corona danese	293,26
Lira irlandese	2599,90
Dracma greca	7,039
Escudo portoghese	10,959
Dollaro canadese	1161,26
Yen giapponese	17,580
Franco svizzero	1375,22
Scellino austriaco	161,82
Corona norvegese	257,34
Corona svedese	223,50
Marco finlandese	377,16
Dollaro australiano	1169,94

95A4613

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Modificazione allo statuto della Fondazione IBM Italia

Con decreto ministeriale 21 giugno 1995 è stata approvata la modifica apportata all'art. 1 dello statuto della Fondazione IBM Italia, consistente nel trasferimento della sede legale della Fondazione stessa da Milano, via Salvini n. 10 - a Segrate - Circonvallazione Idroscalo.

95A4564

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto n. 107 del 25 luglio 1995

Medicinale veterinario immunologico «BAYOVAC IBR-MARKER vivum» vaccino vivo contro la rinotracheite infettiva dei bovini.

Titolare A.I.C.: Bayer Ag di Levrkusen (Germania) rappresentata in Italia dalla società Bayer S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, viale Certosa, 126, codice fiscale 05849130157.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina farmaceutica di Leverkusen.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione contenente 10 dosi (20 ml) di sospensione liquida, numero di A.I.C. 100401013;

confezione contenente 50 dosi (100 ml) di sospensione liquida, numero di A.I.C. 100401025.

Composizione: una dose di vaccino (2 ml) contiene:

principio attivo: herpes virus bovino tipo 1 (BHV-1), ceppo difivac, virus IBR-Marker, gE-negativo min. $10^{5,0}$ $TCID_{50}$ - max $10^{7,0}$ $TCID_{50}$;

eccipienti: destrano 60, glicina, acido-4-52-idrossietil)-1-piperazinil-etan-sulfonico, sale sodico (Hepes ne) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

diluente: acqua p.p.i. 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: profilassi, mediante immunizzazione attiva, delle infezioni respiratorie bovine dovute al virus della rinotracheite infettiva bovina (IBR).

Tempo di attesa: nessuno.

Validità: 21 mesi, se mantenuto nelle condizioni di conservazione indicate.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 108 del 25 luglio 1995

Medicinale veterinario immunologico «BAYOVAC IBR-MARKER inactivatum» vaccino inattivato contro la rinotracheite infettiva dei bovini.

Titolare A.I.C.: Bayer Ag di Levrkusen (Germania) rappresentata in Italia dalla società Bayer S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, viale Certosa, 126, codice fiscale 05849130157.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina farmaceutica di Leverkusen.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione contenente 10 dosi (20 ml) di sospensione liquida, numero di A.I.C. 100402015;

confezione contenente 50 dosi (100 ml) di sospensione liquida, numero di A.I.C. 100402027.

Composizione: una dose di vaccino (2 ml) contiene:

herpes virus bovino tipo 1 (BHV-1), ceppo difivac, virus IBR-Marker, gE-negativo (prima dell'inattivazione) minimo $10^{8.0}$ $TCID_{50}$;

eccipienti: idrossido di alluminio, saponina (quil A), timerosol, fenolsulfonftaleina, tiosolfato di sodio, acido 2-4-52-idrossietil)-1-piperazinil-etan-sulfonico, sale sodico (Hepes Ne) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi, mediante immunizzazione attiva, delle infezioni respiratorie bovine dovute al virus della rinotracheite infettiva bovina (IBR).

Tempo di attesa: nessuno.

Validità: 18 mesi, se mantenuto nelle condizioni di conservazione indicate. Usare l'intero contenuto entro 8 ore dall'apertura del contenitore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 109 del 25 luglio 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «NUFLOR» (florfenicolo) soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, via G. Ripamonti, 89, codice fiscale 00889060158.

Produttore: Schering-Plough Santé Animale Z.A. La Grindolière - Segré (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 101595015;

flacone da 20 ml, numero di A.I.C. 101595027;

flacone da 250 ml, numero di A.I.C. 101595039;

flacone da 50 ml, numero di A.I.C. 101595041.

Composizione: ogni ml di soluzione iniettabile contiente:

principio attivo: florfenicolo 300 mg/ml;

altri componenti: N-Metil-2-Pirrolidone, Etilpropilen Glicole, Polietilen Glicole 300 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: malattie causate da batteri sensibili al florfenicolo. Trattamento terapeutico delle infezioni dell'apparato respiratorio dovute a pasteurella haemolitica e pasteurella multocida.

Tempo di attesa:

carne: 30 giorni;

latte: non consentito l'impiego in bovine in lattazione.

Validità: 18 mesi. Successivamente al prelievo della dose, usare il prodotto entro 28 giorni.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 110 del 25 luglio 1995

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini «PULMOTIL G.100 PREMIX» (tilmicosina).

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 733, codice fiscale 00426150488.

Produttore: Dista products Ltd, Fleming Road, Speke, Liverpool - Inghilterra.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg, numero di A.I.C. PM0000801.

Composizione:

principio attivo: tilmicosina (come fosfato) 100 g/kg;

supporto: farina vegetale q.b. a 1000 g.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento e controllo della polmonite nei suini causata da actinobacillus pleuropneumoniae, mycoplasma hyopneumoniae, pasteurella multocida, ed altri microorganismi sensibili alla tilmicosina.

Tempo di attesa: sospendere il trattamento 14 giorni prima della macellazione.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 111 del 25 luglio 1995

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini «PULMOTIL G.200 PREMIX» (tilmicosina).

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 733, codice fiscale 00426150488.

Produttore: Dista products Ltd, Fleming Road, Speke, Liverpool - Inghilterra.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg, numero di A.I.C. PM0000901.

Composizione:

principio attivo: tilmicosina (come fosfato) 200 g/kg;

supporto: farina vegetale q.b. a 1000 g.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento e controllo della polmonite nei suini causata da actinobacillus pleuropneumoniae, mycoplasma hyopneumoniae, pasteurella multocida, ed altri microorganismi sensibili alla tilmicosina.

Tempo di attesa: sospendere il trattamento 14 giorni prima della macellazione.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 112 del 25 luglio 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «PATHOZONE» (cefoperazone sodico) sospensione oleosa antimastitica nelle confezioni: 1 siringa da 10 ml + salvietta detergente monouso, 4 siringhe da 10 ml + salviette detergenti monouso, 10 siringhe da 10 ml + salviette detergenti monouso, registrazione n. 26700.

Titolare A.I.C.: società Pfizer GmbH Karlsruhe (Germania), rappresentata in Italia dalla società Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e fiscale in Latina s.s. 156, km 50, codice fiscale 00192900595.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: Nuovo titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e fiscale in Latina, s.s. 156, km 50, codice fiscale 00192900595.

Produttore: la specialità medicinale per uso veterinario è ora prodotta anche presso l'officina comune Pfizer-Roerig sita in Borgo San Michele (Latina).

Numeri di A.I.C.: alle confezioni della specialità medicinale per uso veterinario vengono assegnati i numeri di A.I.C. a fianco indicati:

1 siringa da 10 ml, numero di A.I.C. 101299016;

4 siringhe da 10 ml, numero di A.I.C. 101299028;

10 siringhe da 10 ml, numero di A.I.C. 101299030.

Regime di dispensazione: la vendita della specialità medicinale per uso veterinario è ora subordinata alla presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 113 del 25 luglio 1995

Prodotto medicinale per uso veterinario «BIO POX» (vaccino vivo liofilizzato contro il diftero-vaiolo aviare) scatola da 1000 dosi + diluente e scatola da 100 dosi + diluente, registrazione n. 24800.

Titolare A.I.C.: ditta Bioteke S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, via V. Pisani, 16, e sede amministrativa in Chignolo Po - s.s. Per Cremona km 28,2, codice fiscale 10980460157.

Modifiche apportate:

Composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente: 10^4DIE/50 di virus attenuato del diftero vaiolo aviare, ceppo HP2, coltivato in purezza su uova embrionate di pollo SPF, liofilizzato e conservato sotto vuoto; altri componenti: peptone, lattosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti); antibiotico: neomicina solfato 1 mcg.

Validità: la validità ora autorizzata è di 18 mesi.

Numeri di A.I.C.:

scatola da 1000 dosi + solvente, numero di A.I.C. 100399017.

I lotti già prodotti con le autorizzazioni in precedenza concesse e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 114 del 25 luglio 1995

Prodotto medicinale per uso veterinario «VACCINO LA SOTA» vaccino vivo attenuato liofilizzato contro la pseudopeste aviare, registrazione n. 21041, nelle confezioni flacone da 1000 dosi, flacone da 5000 dosi, scatola da 10.000 dosi e scatola da 20.000 dosi.

Titolare A.I.C.: società Ivaz S.r.l, con sede e domicilio fiscale in Milano, via V. Pisani, 16, codice fiscale 10980450158.

Modifiche apportate:

Produttore: le operazioni di infiaconamento e liofilizzazione del vaccino sono ora effettuate dalla società Rhone Merieux di Lione (Francia) e dalla società Solvay Duphar B.V. di Weesp (Paesi Bassi). Le altre fasi della produzione continueranno ad essere effettuate come in precedenza autorizzato.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni del vaccino sottoindicate viene assegnato il numero di A.I.C. a fianco indicato:

flacone da 1000 dosi, numero di A.I.C. 101960019;

flacone da 5000 dosi, numero di A.I.C. 101960045;

scatola da 10.000 dosi, numero di A.I.C. 101960021;

scatola da 20.000 dosi, numero di A.I.C. 101960033.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4553

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto NFR n. 412/1995 del 10 luglio 1995

Specialità medicinale «EDOLAN» (etodolac), nella forma «emulgel» nella confezione tubo × g 50 di gel al 10% (nuova preparazione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Farmaka S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Petrarca 22, codice fiscale 04899270153.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento sono ora effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Pero (Milano).

Confezione autorizzata, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

A.I.C. n. 025657053 (in base 10) 0SGZQX (in base 32);

classe: *c)*.

Composizione: 100 g di gel contengono: Etodolac (acido 1,8-dietil-1, 3, 4, 9-tetraidropirano-3, 4-b indolo-1-acetico) g 10.

Eccipienti: Carbomer g 1,5; sodio metabisolfito g 0,05, polisorbato 80 g 0,150; metile p-idrossibenzoato g 0,1; propile p-idrossibenzoato g 0,05; trometamina g 4,216; acqua depurata g 83,584.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di stati dolorosi e flogistici di natura reumatica delle articolazioni, dei muscoli tendini o legamenti.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 413/1995 del 10 luglio 1995

Specialità medicinale «TICLOPIDINA PROGE FARM» (ticlopidina cloridrato) nella forma 30 compresse × mg 250.

Titolare A.I.C.: Proge Farm S.a.s., con sede legale e domicilio fiscale in Novara, Baluardo Lamarmora 4, codice fiscale 01419800030.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società Truffini & Reggè farmaceutici S.r.l., nello stabilimento comune sito in Milano, via Oslavia, 18.

Confezione autorizzata, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse da 250 mg;

A.I.C. n. 028965010 (in base 10) 0VMY4L (in base 32);

classe *a)*: con applicazione della nota 9; prezzo L. 34.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione: una compressa contiene: principio attivo: ticlopidina cloridrato mg 250; eccipienti: cellulosa microcristallina; amido di mais; idrossipropilmeticellulosa; stearato di magnesio; titanio biossido; silice precipitata; glicole polietilenico 6000; lattosio polvere F.U.; polivinilpirrolidone K 30 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: il prodotto è indicato nella prevenzione secondaria di eventi ischemici occlusivi cerebro e cardiovascolari in pazienti a rischio trombotico (arteriopatia obliterante periferica, pregresso infarto del miocardio, pregressi attacchi ischemici transitori ricorrenti, ictus cerebrale ischemico, angina instabile).

In pazienti con pregresso infarto miocardio e con pregressi attacchi ischemici transitori l'uso della ticlopidina dovrebbe essere riservato a quei pazienti che non tollerano l'acido acetilsalicidico (ASA) o nei quali l'ASA è risultato inefficace.

Il prodotto è inoltre indicato: nella prevenzione della riocclusione dei by-pass aorto-coronarici; nella circolazione extra corporea, nell'emodialisi e nella trombosi della vena centrale della retina.

Condizioni d'impiego: i medici sono invitati ad usare il prodotto solo nei casi relativi alle patologie sopra indicate eseguendo i controlli indicati nelle «precauzioni per l'uso» e nelle «avvertenze» e rispettando attentamente le «controindicazioni».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 414/1995 del 10 luglio 1995

Specialità medicinale «NUTRINEAL PD2» con aminoacidi all'1,1% soluzione.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Tiziano, 25, codice fiscale 00492340583I

Produttore: la preparazione, i controlli ed il confezionamento, della specialità medicinale è effettuata dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Sesto Fiorentino (Firenze), e, in alternativa dalla società Baxter Healthcare S.A. nello stabilimento di Castlebar (Irlanda); dalla società Baxter Healthcare Ltd. di Thetford (Inghilterra); dalla società N.V. Baxter S.A. di Lessines (Belgio) e dalla Baxter S.A. Valencia (Spagna).

Confezioni autorizzate numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

sacca × ml 1000 di soluzione per dialisi peritoneale:

n. A.I.C. 029203015 (in base 10) 0VV6L7 (in base 32);

classe: *a)*; per uso ospedaliero (H); prezzo L. 23.400 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio di acquisto delle specialità medicinali;

sacca × ml 2000 di soluzione per dialisi peritoneale:

n. A.I.C. 029203027 (in base 10) 0VV6LM (in base 32);

classe: *a)*; per uso ospedaliero (H); prezzo L. 46.800 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio di acquisto delle specialità medicinali;

sacca × ml 2500 di soluzione per dialisi peritoneale:

n. A.I.C. 029203039 (in base 10) 0VV6LZ (in base 32);

classe: *a)*; per uso ospedaliero (H); prezzo L. 58.500 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione: 1000 ml contengono:

L-Serina 0,510 g/l - L-Isoleucina 0,850 g/l;
L-Leucina 1,020 g/l - L-Lisina cloridrato 0,955 g/l;
L-Metionina 0,850 g/l - L-Fenilalanina 0,570 g/l;
L-Treonina 0,646 g/l - L-Triptofano 0,270 g/l;
L-Valina 1,393 g/l - L-Alanina 0,951 g/l;
L-Arginina 1,071 g/l - Glicina 0,510 g/l;
L-Istidina 0,714 g/l - L-Prolina 0,595 g/l;
L-Tirosina 0,300 g/l;
Cloruro di calcio (CaC12.2H20) 0,257 g/l;
Cloruro di magnesio (MgC12.6H20) 0,051 g/l;
Lattato di sodio 4,48 g/l;
Cloruro di sodio 5,38 g/l;
Acqua per prep. iniettabili q.b. a 1000 ml;
Acido cloridrico q.b. a pH 6,0 - 7,0;
Osmolarità 367 mOsm/l;
Sodio (NA) 132 mmo/l;
Calcio (CA) 1,75 mmol/l;
Magnesio (Mg) 0,25 mmol/l;
Cloruri (Cl-) 106 mmol/l;
Lattato 40 mmol/l;
Miscela di AA 87 mmol/l.

Indicazioni terapeutiche: le soluzioni per dialisi peritoneale Nutrineal PD2 e PD4 con aminoacidi all'1,1% sono indicate quale supplemento nutrizionale in pazienti affetti da deficienza renale cronica e malnutriti in trattamento dialitico peritoneale. Le soluzioni compensano le inevitabili perdite di proteine ed aminoacidi nel dialisato e migliorano il profilo degli aminoacidi serici che risulta anormale nei pazienti con deficienza renale cronica.

Per il basso contenuto di calcio, la soluzione Nutrineal PD4 con aminoacidi all'1,1% trova indicazione nel controllo del livello serico di calcio e fosfato in pazienti con deficienza renale in trattamento con farmaci a base di calcio chelanti i fosfati.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ospedali o case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 415/1995 del 10 luglio 1995

Specialità medicinale «NUTRINEAL PD4» con aminoacidi all'1,1%, soluzione per dialisi peritoneale, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Tiziano, 26, codice fiscale 00492340583.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento, della specialità medicinale possono essere effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Sesto Fiorentino (Firenze), o, in alternativa dalla società Baxter Healthcare S.A. - Castlebar (Irlanda); dalla società Baxter Healthcare Ltd. - Thetford (Inghilterra); dalla società N.V. Baxter S.A. - Lessines (Belgio) e dalla Baxter S.A. - Valencia (Spagna).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

sacca × ml 1000 di soluzione per dialisi peritoneale:

n. A.I.C. 029204017 (in base 10) 0VVZKK (in base 32);

classe: *a)*; per uso ospedaliero (H); prezzo L. 23.400 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

sacca × ml 2000 di soluzione per dialisi peritoneale:

n. A.I.C. 029204029 (in base 10) 0VV7KX (in base 32);

classe: *a)*; per uso ospedaliero (H); prezzo L. 46.800 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

sacca × ml 2500 di soluzione per dialisi peritoneale:

n. A.I.C. 029204031 (in base 10) 0VV7KZ (in base 32);

classe: *a)*; per uso ospedaliero (H); prezzo L. 58.500 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

Composizione: 1000 ml contengono:

L-Serina 0,510 g/l - L-Isoleucina 0,850 g/l;
L-Leucina 1,020 g/l - L-Lisina cloridrato 0,955 g/l;
L-Metionina 0,850 g/l - L-Fenilalanina 0,570 g/l;
L-Treonina 0,646 g/l - L-Triptofano 0,270 g/l;
L-Valina 1,393 g/l - L-Alanina 0,951 g/l;
L-Arginina 1,071 g/l - Glicina 0,510 g/l;
L-Istidina 0,714 g/l - L-Prolina 0,595 g/l;
L-Tirosina 0,300 g/l;

Cloruro di calcio (CaCl2.2H20) 0,184 g/l;
Cloruro di magnesio (MgCl2.6H20) 0,051 g/l;
Lattato di sodio 4,48 g/l;
Cloruro di sodio 5,38 g/l;
Acqua per prep. iniettabile q.b. a 1000 ml;
Acido cloridrico q.b. a pH 6,0 - 7,0;
Osmolarità 365 mOsm/l;
Sodio (NA) 132 mmol/l;
Calcio (CA) 1,25 mmol/l;
Magnesio (Mg) 0,25 mmol/l;
Cloruri (Cl) 105 mmol/l;
Lattato 40 mmol/l;
Miscela di AA 87 mmol/l.

Indicazioni terapeutiche: le soluzioni per dialisi peritoneale Nutrineal PD2 e PD4 con aminoacidi all'1,1% sono indicate quale supplemento nutrizionale in pazienti affetti da deficienza renale cronica e malnutriti in trattamento dialitico peritoneale. Le soluzioni compensano le inevitabili perdite di proteine ed aminoacidi nel dialisato e migliorano il profilo degli aminoacidi serici che risulta anormale nei pazienti con deficienza renale cronica.

Per il basso contenuto di calcio, la soluzione Nutrineal PD4 con aminoacidi all'1,1% trova indicazione nel controllo del livello serico di calcio e fosfato in pazienti con deficienza renale in trattamento con farmaci a base di calcio chelanti i fosfati.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ospedali o case di cura (art. 9 del decreto legislativo n.539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 417/1995 del 10 luglio 1995

Specialità medicinale «VITIKON» (alprostadil) nelle forme flacone liofilizzata da 10 mcg + fiala solvente e flacone di polvere liofilizzata da 20 mcg + fiala solvente.

Titolare A.I.C.: Anodia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via G.E. Upjohn 2, codice fiscale 02426200966.

Produttore: la produzione ed i controlli della specialità medicinale sono effettuati dalla società Upjohn S.A. nello stabilimento sito in Puurs (Belgio).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone di polvere liofilizzata × 20 mcg + 1 fiala × ml 1 di solvente con annessa siringa e 2 aghi sterili:

A.I.C. n. 029219019 (in base 10) 0VVQ6C (in base 32);
classe *c)*;

1 flacone di polvere liofilizzata × 10 mcg + 1 fiala × ml 1 di solvente con annessa siringa e 2 aghi sterili:

A.I.C. n. 029219021 (in base 10) 0VVQ6F (in base 32);
classe *c)*.

Composizione:

«Vitikon 20 mcg»: dopo ricostituzione e mescolamento, 1 ml contiene: alprostadil mcg 20; eccipienti: lattosio; sodio citrato; alcool benzilico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti), acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 1;

«Vitikon 10 mcg»: dopo ricostituzione e mescolamento, 1 ml contiene: alprostadil mcg 10; eccipienti: lattosio; sodio citrato; alcool benzilico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti), acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 1.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle disfunzioni erettili (difficoltà a raggiungere c/o mantenere un'erezione soddisfacente).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

N.B.: - nella ricetta il medico deve dichiarare di aver fornito al paziente tutte le informazioni sulle dosi, sugli effetti collaterali, sulle modalità tecniche necessarie per una utilizzazione informata del prodotto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 418/1995 del 10 luglio 1995

Specialità medicinale «CALCIPARINA» (eparina calcica) nella preparazione: 10 fiale da 4 ml e.v. (20.000 U.I.), + 10 siringhe sterili-monouso (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi n. 330, codice fiscale 00737420158.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento consortile sito in Milano, viale Fulvio Testi, 330.

Confezione autorizzata, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 fiale da 4 ml e.v. (20.000 U.I.) + 10 siringhe sterili monouso:

A.I.C. n. 022579179 (in base 10) 0PK1ZC (in base 32).

Classe *a)*; per uso ospedaliero (H); prezzo L. 73.000 ai sensi dell'art. 1 decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità medicinale.

Composizione: una fiala da 4 ml di soluzione iniettabile contiene: principio attivo: Eparina calcica (purificata da EDTA) 10.000 U.I.; eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento preventivo e curativo degli accidenti tromboembolici. Prevenzione delle complicanze della aterosclerosi. Prevenzione del reinfarto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto A.I.C. n. 453/1995 del 14 luglio 1995

Specialità medicinale «ZINERYT» lozione - flacone da 30 ml.

Titolare A.I.C.: Yamanouchi Europe b.v., Elisabethhof 19, 2353 EW Leiderdorp (Olanda), rappresentata in Italia dalla Yamanouchi Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (Carugate), via Garibaldi, 49; codice fiscale 04754860155.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Olanda, Yamanouchi Europe b.v., Stationsweg 39, 7941 HC Meppel.

Confezione autorizzata, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flac. di polvere + 1 flac. di liquido per la preparazione di lozione in flacone da 30 ml.

A.I.C. n. 028734010 (in base 10) 0VDWKU (in base 32).

Classe *c)*.

Composizione: i flaconi inclusi nella confezione contengono rispettivamente: principi attivi (nel primo flacone): eritromicina mg 1302, zinco acetato diidrato, micronizzato mg 389. Eccipienti (nel secondo flacone): diisopropilsebacato mg 7800, etanolo mg 17088 (ml 21,63); 1 ml di prodotto ottenuto miscelando le suddette quantità contiene: 40 mg di eritromicina (100%); 12 mg di zinco acetato; 251,6 mg di diisopropilsebacato e 551,2 mg di etanolo.

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico di tutte le forme di acne volgare.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4558

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali (modifica di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto n. 452 del 10 luglio 1995

Le autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate alla società E. Granelli Laboratorio chimico farmaceutico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Castelvetro, 17, Milano, codice fiscale n. 007383380153, delle specialità medicinali di seguito elencate sono trasferite, a seguito di acquisizione di ramo d'azienda, alla società Synthélabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Galleria Passarella, 2, codice fiscale 06685100155.

SPECIALITÀ MEDICINALI	Confezioni	Data di registrazione	Codice A.I.C.	
			base 10	base 32
BON LAX S. PELLEGRINO	20 confetti	12- 5-79	023690 023	0QLYT7
BON LAX S. PELLEGRINO	flacone gocce os 20% 10 g	12- 5-79	023690 011	0QLYSV
CITRATO ESPRESSO S. PELLEGRINO	flacone polvere 40 g	6-11-51	005540 012	05925D
MAGNESIA S. PELLEGRINO	flacone polvere effervescente aroma limone 15 G	14-10-77	006570 093	068J3F
MAGNESIA S. PELLEGRINO	flacone polvere effervescente aroma mandarino 15 G	14-10-77	006570 143	068J4Z
MAGNESIA S. PELLEGRINO	flacone polvere effervescente aroma limone 90 G	20- 4-88	006570 206	068J6Y
MAGNESIA S. PELLEGRINO	20 compresse masticabili alla menta	31- 3-81	006570 182	068J66
MAGNESIA S. PELLEGRINO	20 compresse masticabili alla frutta	31- 3-81	006570 170	068J5U
MAGNESIA S. PELLEGRINO	flacone polvere effervescente aroma frutta 90 G	20- 4-88	006570 220	068J7D
MAGNESIA S. PELLEGRINO	flacone polvere normale flacone 100 G	26- 5-72	006570 028	068J1D
MAGNESIA S. PELLEGRINO	flacone polvere efferyescente aroma mandarino 90 G	20- 4-88	006570 218	068J7B
MAGNESIA S. PELLEGRINO	flacone polvere normale aroma limone flacone 100 G	26- 5-72	006570 131	068J4M
MAGNESIA S. PELLEGRINO	flacone polvere effervescente aroma limone 125 G	14-10-77	006570 117	068J45
MAGNESIA S. PELLEGRINO	flacone polvere effervescente senza aroma 125 G	14-10-77	006570 081	068J31
MAGNESIA S. PELLEGRINO	flacone polvere effervescente senza aroma 15 G	14-10-77	006570 067	068J2M
MAGNESIA S. PELLEGRINO	flacone polvere effervescente aroma anice 125 G	14-10-77	006570 055	068J27
MAGNESIA S. PELLEGRINO	flacone polvere effervescente aroma mandarino 125 G	14-10-77	006570 168	068J5S
MAGNESIA S. PELLEGRINO	polvere effervescente aroma limone 40 bustine 2 G	28- 2-83	006570 129	068J4K
NEO RINOLEINA	gel 15 G	20- 3-90	026371 029	0T4SYP
NEO RINOLEINA	spray flacone 10 G	13- 5-89	026371 017	0T4SY9
STEROX	20 compresse	8-11-86	014621 027	0FY6C3
SUPPOSTE GLICERINA S. PELLEGRINO	adulti 18 supposte	30- 9-91	028181 016	0UW0JS
SUPPOSTE GLICERINA S. PELLEGRINO	bambini 18 supposte	30- 9-91	028181 028	0UW0K4
SUPPOSTE GLICERINA S. PELLEGRINO	lattanti 12 supposte	30- 9-91	028181 030	0UW0K6

La fabbricazione, il confezionamento ed i controlli della specialità medicinale SUPPOSTE DI GLICERINA S. PELLEGRINO in tutte le sue confezioni continuerà ad essere effettuata nello stabilimento della società Farma 3 Medicalex s.r.l., sita in Meda (Milano), via Solferino, 4.

La fabbricazione ed il confezionamento delle specialità NEORI-NOLEINA e BONLAX in tutte le confezioni di cui all'art. 1 continuerà ad essere effettuata nello stabilimento della Società Montefarmaco s.p.a., sita in Pero (Milano), via G. Galilei, 7, mentre i controlli saranno effettuati nello stabilimento della società Synthélabo s.p.a., sita in Limito (Milano), via Rivoltana, 35.

La fabbricazione ed i controlli della specialità MAGNESIA S. PELLEGRINO Antiacido nella confezione effervescente 40 bustine da 2 g, codice 006570129 (in base 10) 068J4K (in base 32) sarà effettuata nello stabilimento della società Synthélabo s.p.a., sita in Limito (Milano), via Rivoltana, 35, mentre il confezionamento terminale continuerà ad essere effettuato presso la società S.I.I.T. s.r.l., sita in via Ariosto, 50/60, Trezzano sul Naviglio (Milano). Inoltre la produzione completa (fabbricazione, operazioni terminali di confezionamento e controlli) della specialità nella confezione di cui sopra viene effettuata anche presso l'officina della società Fine Foods Ntm s.p.a. sita in via Grignano, 27/29, Brembate (Bergamo).

La fabbricazione, il confezionamento ed i controlli delle specialità medicinali CITRATO ESPRESSO S. PELLEGRINO, STEROX e MAGNESIA S. PELLEGRINO, con esclusione della confezione di cui al paragrafo precedente saranno effettuati nello stabilimento della società Synthélabo s.p.a., sita in Limito (Milano), via Rivoltana, 35.

Le confezioni delle specialità medicinali di cui al presente decreto devono essere poste in commercio con gli stampati, redatti ai sensi del decreto legislativo n. 540/92, così come fino ad ora autorizzati con le sole modifiche necessarie per adeguare gli stessi a quanto riportato nel presente decreto.

La ditta titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* copia, sia cartacea che su supporto informatico, degli stampati, modificati ai sensi del precedente comma, unitamente ad una formale autodichiarazione del legale rappresentante, in cui si dichiari che gli stampati suddetti sono conformi a quanto autorizzato.

95A4557

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo ginnasio «D. Manin» di Cremona ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Cremona prot. n. 1288/95 div. I del 1° giugno 1995, il liceo ginnasio «D. Manin» di Cremona è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 20.000.000 disposta dal prof. Giacomino Sinelli, per la costituzione di una borsa di studio intitolata ai prof.ri Alfieri e Renato Sinelli.

95A4565

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Panoramica - Società cooperativa a r.l.», in Villa S. Giovanni.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1995 il dott. Luciano Nelli, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Panoramica - Società cooperativa a r.l.», con sede in Villa San Giovanni (Reggio Calabria), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 7 aprile 1992, in sostituzione dell'avv. Giuseppina Silvestri, che ha rinunciato all'incarico.

95A4566

Modificazioni allo statuto del Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e di trasporto

Con decreto ministeriale 20 luglio 1995 sono state approvate le modifiche relative agli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12 dello statuto del Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e di trasporto ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

95A4567

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università di Siena è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

storia del diritto canonico (settore N12X).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4578

TERZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, dell'art. 5, comma 9 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori scientifico-disciplinari di seguito specificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia «Federico Caffè»:

settore scientifico-disciplinare P01G - «economia internazionale» comprendente la disciplina «economia internazionale»;

settore scientifico-disciplinare P02D - «organizzazione aziendale» comprendente la disciplina «organizzazione aziendale»;

settore scientifico-disciplinare P02E - «economia degli intermediari finanziari» comprendente la disciplina «tecnica bancaria»;

settore scientifico-disciplinare N01X - «diritto privato» comprendente la disciplina «istituzioni di diritto privato».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'esecutività dei trasferimenti è subordinata agli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

95A4560

UNIVERSITÀ DI LECCE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale n. 238 del 5 aprile 1945 e dell'art. 5, comma 9, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, si comunica che presso le seguenti facoltà dell'Università degli studi di Lecce sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, dei settori scientifico-disciplinari sotto specificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

F01A - economia politica.

Facoltà di lettere e filosofia:

M08A - storia della filosofia contemporanea;

L02C - numismatica greca e romana.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si precisa che la presa di servizio effettiva del candidato prescelto è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 537/1993.

95A4559

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà sottoindicata dell'Università degli studi di Perugia è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore disciplinare P01F - economia monetaria - disciplina: «economia monetaria».

La disciplina di cui al presente avviso, è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4561

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia di questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia (c.l. in medicina e chirurgia - sede di Caserta):

microbiologia - settore scientifico-disciplinare F05X.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità di fondi nel bilancio dell'Ateneo.

95A4562

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189